PROVINCIA DI BELLUNO

COMITATO TECNICO PROVINCIALE (CTP)
ai sensi della DGP n. 267 del 29.09.2010

Argomento n. 1 in data 10/02/2016

PARERE N. 1 DEL 10/02/2016

OGGETTO: PATI dei Comuni di Limana e Trichiana – Valutazione delle osservazioni – artt. 15 e 16 L.R. 11/2004.

CONSIDERATA la discussione svoltasi nella seduta odierna;

VISTA la relazione istruttoria dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSE

I Comuni di Limana e di Trichiana, rispettivamente con deliberazione di Giunta n. 80 del 06/05/2009 e n. 50 del 30/04/2009, hanno approvato il Documento Preliminare e lo schema di Accordo di Copianificazione. L'Accordo è stato siglato, congiuntamente con la Provincia, la Comunità (ora Unione) Montana Valbelluna e con la Regione Veneto, in data 19/05/2009 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.

La fase di partecipazione del PATI ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004, si è svolta con una serie di incontri con la popolazione, le associazioni e le istituzioni locali e si è conclusa con la deliberazione di Giunta n. 18 del 06/02/2013 del Comune di Limana e n. 17 del 07/02/2013 del Comune di Trichiana.

I Comuni hanno predisposto il Rapporto Ambientale Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 84 del 29/11/2007 della Commissione Regionale VAS.

L'Amministrazione Provinciale ha convocato l'incontro di coordinamento, ai sensi dell'art. 5 delle NTA del PTCP vigente, tra le Amministrazioni appartenenti all'Ambito Ottimale n.6 (Mel, Lentiai, Trichiana e Limana), tenutosi in data 10/09/2012, e riguardante le specifiche tematiche di coordinamento (Sistema ambientale e Rete ecologica, Sistema insediativo, Sistema Primario, Artigianato e industria, Sistemi infrastrutturali e delle reti di comunicazione).

Sul PATI in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. Parere in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica espresso dall'Unità Periferica Genio Civile di Belluno, nota prot. n. 501648/57.04 del 10/11/2013, ai sensi della DGRV n. 2948 del 06/10/2009, acquisito al prot. Prov. n. 55399 del 22/11/2013;
2. Parere di compatibilità Sismica espresso dall'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, nota prot. 41837/57.23 del 30/10/2013, con allegata nota della direzione Geologia Georisorse del 02/08/2013 prot. Regionale n. 329701 - acquisito al prot. prov. n. 47507 del 07/10/2013;
3. Parere della Direzione Geologia e Georisorse regionale, nota prot. n. 251200 del 12/06/2013, in merito agli aspetti geologici ed alla valutazione di compatibilità geologica

del PATI acquisito al prot. Prov. n. 30636 del 18/06/2013;

4. Parere della Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, nota n. 451408 del 21/10/2013 acquisito al prot. Prov. n. 50207 del 22/10/2013;
5. Parere dell'Unità Periferica Foreste e Parchi – Servizio Forestale Regionale di Belluno, nota n. 530240 del 04/12/2013 acquisito al prot. Prov. n. 58146 del 05/12/2013;
6. Parere ai fini delle tutela archeologica espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota del 23/08/2013 – acquisito al prot. Prov. n. 42041 del 05/09/2013.

Detti pareri sono recepiti e allegati al Parere n. 17 del 18/12/2013, espresso dal Comitato Tecnico Provinciale ai sensi della DGP n. 267 del 29/09/2010, e a seguito dell'adeguamento degli elaborati del piano a detti pareri, in data 28/02/2014, è stato sottoscritto da parte della Provincia di Belluno e dei Comuni di Limana e Trichiana il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale di Limana n. 8 del 29/03/2014 e del Consiglio Comunale di Trichiana n. 3 del 24/03/2014 è stato adottato il PATI, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 11/2004.

A seguito della pubblicazione e deposito del PATI sugli albi comunali e provinciale e sul BURV n. 47 del 02/05/2014, le amministrazioni comunali, con Delibere di Giunta di Limana n.70 del 16/06/2014 e di Trichiana n. 68 del 19/06/2014, hanno disposto una proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni dal 01/07/2014 fino al 02/09/2014, mediante affissione di avvisi sugli Albi comunali.

Sono pervenute quindi presso il comune di Limana n. 52 osservazioni, di cui una fuori termine (03/09/2014), e presso il comune di Trichiana n. 21 osservazioni, di cui due fuori termine (19/09/2014 e 27/09/2014). Le amministrazioni comunali hanno stabilito di considerare e controdedurre anche le osservazioni pervenute fuori termine.

Il Comune di Limana (capofila), con nota n. 4039 del 07/04/2015 ha trasmesso alla autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica la proposta di controdeduzione elaborata dai Comuni per le osservazioni relative al Rapporto Ambientale o comunque ritenute incidenti su temi ambientali.

L'ULSS n. 1 si è espressa sul piano con proprio parere 47267 del 13/10/2014, favorevole con prescrizioni **(allegato 1)**.

Si è svolta in data 21/10/2014 presso il comune di Limana una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990, per l'acquisizione dei pareri sul PATI Limana Trichiana, nell'ambito della quale si sono espressi i seguenti tra gli enti convocati: ARPAV di Belluno, Comune di Belluno, Comune di Vittorio Veneto – presenti all'incontro – e con nota scritta la Provincia di Belluno, il Comune di Sedico ed il Comune di Mel.

La Commissione Regionale VAS si è espressa sul piano e sulle osservazioni con proprio parere n. 82 del 24/06/2015, favorevole con prescrizioni **(allegato 2)**.

Sul piano adottato non è ancora stato acquisito il decreto di validazione del Quadro conoscitivo.

Si tenga presente che, nel proseguire della relazione istruttoria, le prescrizioni vengono evidenziate in *corsivo.* In ~~*barrato*~~ il testo da stralciare, in *sottolineato* il testo da inserire.

Per una migliore correzione del piano, le prescrizioni di carattere puntuale sono state numerate; invece, quelle di carattere generale non sono numerate, sono evidenziate in *corsivo* e *il loro rispetto è demandato al Comune nella gestione/attuazione del piano.*

OSSERVAZIONI

Come indicato nell'Accordo di pianificazione siglato in data 19/05/2009, al punto 9, le osservazioni accoglibili devono configurarsi come osservazioni portatrici di interessi collettivi, coerenti con gli obiettivi del documento preliminare e tendenti a proporre ipotesi di miglioramento del piano. L'accoglimento di tali osservazioni non comporta la ripubblicazione del piano che dovrà invece avvenire nei seguenti casi:

a) inserimento di previsioni palesemente in contrasto con gli obiettivi del documento preliminare;
b) aumento della capacità insediativa complessiva del piano al di fuori delle tolleranze dimensionali definite nella valutazione di sostenibilità del PATI;
c) stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale contenute nel piano o inserimento di nuove previsioni di livello strutturale;
d) modifica sostanziale o stralcio di ambiti soggetti a specifica trattazione disciplinare atta a garantire la tutela e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e culturali.

Pertanto, in base ai principi indicati nell'accordo di copianificazione, i criteri utilizzati per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:
Sono state considerate, in linea di principio, **accoglibili** le osservazioni, o le parti di osservazione, portatrici di interessi collettivi, che:

- segnalano una non corretta e non adeguata valutazione di situazioni relative allo stato di fatto;
- segnalano errori tecnici, errori cartografici o segnalano riferimenti non corretti all'interno degli elaborati del PATI e in linea generale segnalano indicazioni migliorative della disciplina del PATI;
- sono relative a suggerimenti migliorativi degli aspetti e assetti urbanistici dei Comuni coerenti con gli obiettivi del Documento Preliminare.

Sono state considerate, in linea di principio, **non accoglibili o soggette a ri-pubblicazione** le osservazioni che fanno riferimento a:

- argomenti e normativa non di competenza del PATI ma del PI o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda;
- non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerenti con gli obiettivi del Documento Preliminare e tendenti a proporre ipotesi migliorative del piano;
- sono in contrasto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore o con gli atti di indirizzo regionali vigenti;
- comportano modifiche non coerenti con il quadro conoscitivo elaborato e modificano i principi formatori e la struttura fondante del PATI, in contrasto con gli obiettivi e le scelte del piano;
- sono contrastanti con la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, agricolo produttiva, storico-monumentale e architettonica.

Si rileva che l'Accordo di pianificazione è stato sottoscritto, oltre che dai Comuni e dalla Provincia, pure dalla Comunità Montana Val Belluna, oggi Unione Montana, quale "ente di

coordinamento intermedio".

Pertanto, qualora la Comunità/Unione Montana non abbia deliberato il recesso dall'accordo, si ritene debba essere convocata nella Conferenza di Servizi per la valutazione delle osservazioni e l'approvazione del piano.

A seguito della trasmissione alla Provincia della proposta di controdeduzione delle osservazioni pervenute, si sono svolti alcuni incontri di copianificazione. Il comune capofila ha trasmesso in data 19/06/2015 un elaborato di controdeduzione "conforme ai pareri delle commissioni urbanistiche", sul quale si sono svolti ulteriori confronti per arrivare ad una formulazione condivisa della proposta.

In data 07/10/2015 si è svolto un incontro di copianficazione alla presenza delle amministrazioni comunali, degli uffici tecnici comunali, del progettista del PATI e della struttura provinciale per condividere il contenuto delle valutazioni provinciali alle osservazioni da sottoporre al Comitato Tecnico Provinciale. Nel corso dell'incontro, sulla base dei criteri sopra esposti e delle valutazioni effettuate dagli uffici provinciali, è emersa, per alcune osservazioni presentate presso il comune di Limana, la necessità di procedere alla ri-pubblicazione delle parti del piano modificate dalla controdeduzione proposta, in coerenza con i criteri derivanti dall'Accordo di pianificazione.

Il comune capofila, con nota n.13591 del 18/11/2015, ha confermato la volontà da parte delle amministrazioni comunali di procedere alla controdeduzione con parziale modifica del piano, con la conseguente parziale ri-pubblicazione. La proposta definitiva di controdeduzione comunale, a seguito della attività di copianificazione, è stata trasmessa dal comune capofila con nota n. 767 del 20/01/2016 ricevuta al protocollo provinciale n. 2466 il medesimo giorno.

Alla nota è allegata la seguente documentazione, oggetto del presente parere:

1. Relazione
2. Integrazioni Normative
3. Fascicolo controdeduzioni / Comune di Limana
4. Allegati alle controdeduzioni / Comune di Limana
5. Fascicolo controdeduzioni / Comune di Trichiana
6. Allegati alle controdeduzioni / Comune di Trichiana
7. Localizzazione delle osservazioni nella Carta delle Trasformabilità Tav. 4.1
8. Localizzazione delle osservazioni nella Carta delle Trasformabilità Tav. 4.2
9. Pareri Specialistici (dott. Geol. De Biasio – dott. For. Cassol)
10. Attestazione in merito alla VAS.

Si procede quindi a una disamina dei temi emersi e della loro rilevanza ai fini della ri-pubblicazione.

TEMI EMERGENTI DALLE OSSERVAZIONI (Comune di Limana):

1. richiesta di stralcio di una viabilità di progetto del PATI in loc. Baorche (Oss.ne 50a in comune di Limana)
2. richiesta di stralcio di nuove linee preferenziali di espansione in loc. Quartiere Europa (Oss.ni 12b, 46b in comune di Limana) e ambito per servizi in loc. Giaon (Oss.ne 29a in comune di Limana)

3. richiesta di stralcio (o modifica) di ambiti di edificazione diffusa in varie località (stralcio: Oss.ni 20, 38, 44, 51 in comune di Limana; modifica: Oss.ni 43, 46a in comune di Limana)

Posto che nessuna delle modifiche richieste con dette osservazioni tende ad aumentare la capacità insediativa del piano o a rimuovere elementi di tutela e conservazione di inviarianti naturalistiche, paesaggistiche o culturali, occorre verificare:

- la coerenza tra le modifiche proposte e gli obiettivi tracciati dal Documento preliminare (criterio "a" dell'accordo);
- la strutturalità delle previsioni di cui è richiesta la modifica (criterio "c" dell'accordo).

ESTRATTO OBIETTIVI DAL DOCUMENTO PRELIMINARE (DGC n.80 del 06/05/2009)

Cap. 9.5 Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità

3. Individua eventuali nuove previsioni viabilistiche locali finalizzate al miglioramento delle criticità esistenti (anche con nuovi svincoli, rotatorie, ecc...) o connesse alle nuove espansioni. Verrà studiata la migliore soluzione per assicurare l'accesso diretto dalla provinciale alla zona produttiva di Baorche in Comune di Limana e prevista la nuova rotatoria di Villa.

Cap. 9.7 Sistema insediativo

10. Individua gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo dei diversi centri, in aderenza alle zone già urbanizzate, e nell'ottica di:

- consolidare/integrare le frazioni e i piccoli nuclei mediante interventi che si relazionino a questi;
- densificare le aree dei capoluoghi più centrali di Limana e Trichiana;

11. completare le aree già interessate da urbanizzazioni o prossime a queste.

Cap. 9.9 Sistema produttivo

10. valuta l'accessibilità delle aree esistenti alle infrastrutture prevedendo eventuali collegamenti atti a migliorare la sicurezza, razionalità e la fluidità del traffico.

STRUTTRALITA' DELLE PREVISIONI

1. Viabilità: l'art. 78 prevede che non costituisca variante al PATI la modifica delle previsioni che non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale. Non rientra il caso posto dalle osservazioni, che si attesta invece su una viabilità di livello provinciale.

2. Linee di espansione: l'art. 88 circoscrive l'azione del PI alla possibilità di valutare ed "eventualmente" confermare la previsione di espansione. Questa previsione è una delle strategie più rilevanti (strutturali) del PATI. L'art. 100 relativo alle aree per servizi prevede che il PI possa collocare aree per servizi – senza costituire variante al PATI – in aggiunta a quelle indicate in tav.4 come "servizi di maggiore rilevanza", quindi di carattere strutturale.

3. Ambiti di edificazione diffusa: l'art. 87 specifica che l'individuazione fatta in tav. 4 ha carattere strategico e che i PI devono adeguarsi a tali previsioni.

CONCLUSIONI sui temi:

1. Richiesta di stralcio di una viabilità di progetto del PATI (art. 78 NT) in loc. Baorche: l'accoglimento necessita di nuova pubblicazione in quanto in contrasto col DP e in quanto stralcio di previsione di livello strutturale;
2. Richiesta di stralcio di nuove linee preferenziali di espansione (art. 88 NT) in loc. Quartiere Europa e di ambito per servizi in loc. Giaon: l'accoglimento necessita di nuova pubblicazione in quanto stralcio di previsione di livello strutturale;
3. Richiesta di stralcio (o modifica) di ambiti di edificazione diffusa (art. 87 NT) in varie località: l'accoglimento necessita di nuova pubblicazione in quanto stralcio/modifica di previsione di livello strutturale.

L'accoglimento di queste osservazioni comporta quindi la ripubblicazione del piano, che a maggior ragione si rende necessaria con le controdeduzioni laddove queste siano intese dai Comuni come sostitutive delle corrispondenti previsioni adottate. Si tratta a tutti gli effetti di una parziale ri-adozione.

La richiesta di inserimento/stralcio/modifica dei "Poli turistici" non viene considerata tra le modifiche soggette a nuova pubblicazione in quanto lo stesso articolo 106 delle NT del PATI, disponendo che "I P.I. possono integrare la cartografia con nuove previsioni senza che questo costituisca variante al PATI", inquadra di fatto tale previsione come modifica non strategica del PATI.

VAS – OSSERVAZIONI CON RILIEVO AMBIENTALE

Alcune osservazioni sono state segnalate all'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica come aventi "carattere ambientale", e la proposta di controdeduzione è stata trasmessa alla Commissione Regionale VAS dal Comune capofila in data 07/04/2015.

Si tratta delle osservazioni presentate presso il comune di Limana n. 3, 5, 6, 12/b, 33, 46, 48, 49, 50 e di Trichiana n. 12, 15, 18, 21.

Successivamente la Commissione ha emesso il parere VAS n. 82 del 24/06/2015, esprimendosi come segue: "Relativamente a tali osservazioni, attinenti a questioni ambientali, si prende atto delle valutazioni espresse nella documentazione agli atti, che risultano sostanzialmente condivisibili, ad esclusione dei punti in contrasto con quanto specificatamente riportato nelle prescrizioni del presente parere".

Ai fini della valutazione delle osservazioni in sede di Conferenza di Servizi da convocarsi ai sensi dell'art.15 della L.R.11/2004 si formula la seguente proposta di controdeduzione, fermo restando che essa è stata fatta con riguardo agli aspetti propriamente urbanistici. Per gli aspetti ambientali, e relativamente alle sole osservazioni segnalate dai Comuni come attinenti a tali questioni, si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS.

Poiché la condivisione delle controdeduzioni tra i Comuni e la Provincia si è svolta successivamente alla espressione della Commissione VAS, si ritiene che le controdeduzioni a dette osservazioni possano subire solamente modifiche non sostanziali, e prive di effetti ambientali, rispetto a quanto valutato col parere VAS n. 82 del 24/06/2015.

Si prende atto della attestazione del professionista incaricato della redazione del PATI, allegato 10 alla nota del comune capofila n. 767 del 20/01/2016, relativa alla modifica della controdeduzione alla osservazione n. 48 presentata presso il comune di Limana, con la quale si

attesta che tale modifica "non determina ricadute di natura ambientale e pertanto non è necessario acquisire un ulteriore parere da parte della Commissione Regionale VAS".

Considerata la nota del comune di Limana (capofila) n.13591 del 18/11/2015, assunta al protocollo provinciale al n. 51930 in data 19/11/2015, ***si procede nella presente relazione istruttoria alla sola disamina delle osservazioni e dei relativi allegati, per la formulazione della proposta di controdeduzione, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti sul PATI al momento della approvazione, una volta concluso l'iter della parziale ripubblicazione.***

FASCICOLO 2 "INTEGRAZIONI NORMATIVE"

Il fascicolo raccoglie le modifiche normative derivanti dall'accoglimento delle osservazioni.

Si propone per una maggiore trasparenza e partecipazione che, unitamente agli estratti di modifica strategica delle cartografie, l'intero fascicolo 2 venga ri-pubblicato.

Si condividono le proposte formulate dai comuni, integrate con le prescrizioni ed indicazioni derivanti dal presente parere e con le modifiche e integrazioni evidenziate agli allegati A e B.

prescrizione n. 1

Il fascicolo va integrato anche con la nuova stesura dell'art. 26 come derivante dalla controdeduzione alla osservazione n. 5 di Limana

Art. 90 – Ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi

Il testo proposto nel fascicolo 2 non tiene conto di quanto controdedotto alla osservazione n. 25/a, con la proposta di modifica dello stesso articolo normativo di cui al fascicolo "4. Allegati alle controdeduzioni / Comune di Limana", allegato 14.

prescrizione n. 2

Si integri la proposta di art. 90 al paragrafo "Prescrizioni particolari" per il Comune di Limana, aggiungendo un ulteriore alinea come segue:

- *L'attuazione dell'ambito d) "B&B Valbelluna in località Cros avrà finalità prevalentemente turistico-ricettive e ricreative.*

prescrizione n. 3

In accoglimento della osservazione 50a presentata in comune di Limana, che prevede lo stralcio della nuova viabilità di uscita dalla zona produttiva di Baorche, vanno stralciati pure i previsti ambiti "destinati alla realizzazione di programmi complessi" b) villa "De Castello" e c) "via Sandro Pertini", la cui attuazione è subordinata alla realizzazione della viabilità di nuova previsione. Si stralcino pertanto le indicazioni ad essi relative contenute nell'art. 90.

prescrizione n. 4

In parziale accoglimento della osservazione n. 21 punto 23/a presentata in Comune di Trichiana va integrato l'art. 90 per l'ambito b) di Casteldardo come segue:

La progettazione dell'intervento dovrà rispettare le invarianti e fragilità definite dal PATI,

le preesistenze storiche e testimoniali, garantendone la fruizione anche paesaggistica, e dovrà inoltre essere sottoposta ...

Il testo dell'articolo va inoltre rivisto in relazione al Parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 17 del 18/12/2013 per la sottoscrizione del PATI, che aveva inquadrato nelle premesse alle valutazioni il tema della strutturalità del PATI ed il ruolo dei PI, esprimendo una prescrizione di carattere generale. Se ne riporta uno stralcio:

> *Pertanto, qualora le Amministrazioni, a PATI approvato e vigente, ritengano di modificare scelte di natura strutturale, prescrizioni o direttive (come l'inserimento di nuove aree idonee al miglioramento della qualità urbana o territoriale, nuovi Programmi Complessi, nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo), andando ad incidere sugli obiettivi di sostenibilità del piano, sul dimensionamento, sul consumo di suolo o modificando le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica, dovranno necessariamente sottoporre tali modifiche ad una (nuova e conseguente procedura di) variante al PATI.*
>
> Diversamente, le modifiche riguardanti azioni operative, le quali non compromettano l'attuazione delle direttive proposte dal piano o il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità possono essere gestite in autonomia a livello comunale.

prescrizione n. 5

Si modifichi il primo periodo delle "Direttive" stralciando la possibilità ivi contemplata di introdurre nuovi ambiti per programmi complessi, come segue:

> *I PI perimetrano adeguatamente gli ambiti sopra elencati.*
>
> *L'attuazione della riqualificazione e dell'eventuale trasformazione [...]*

prescrizione n. 6

Ancora, relativamente alla attuazione die programmi complessi mediante l'istituto dell'accordo tra soggetti pubblici e privati, l'art. 6 della L.R.11/2004 dispone che "gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica" e "l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione".

Le stesse DIRETTIVE dell'art. 90 delle NT specificano che "l'attuazione della riqualificazione e dell'eventuale trasformazione strategica è subordinata al raggiungimento di accordi tra soggetti privati e l'Amministrazione Comunale interessata, ai sensi dell'art. 6 della L.R.11/2004 da recepire nel P.I.

Si stralci pertanto la seguente frase, che risulta incoerente con quanto sopra:

> *I programmi complessi di cui al presente articolo hanno valenza ed efficacia di PI e si attuano mediante PUA solo ove necessario.*

Art. 136 – Criteri per la definizione di Variante al PATI

Si condivide la proposta di integrazione alle norme tecniche con questo articolo, fondamentale per una chiara gestione e attuazione del PATI, apportandovi le correzioni ed integrazioni che seguono.

La tabella presente nel testo proposto nell'allegato 2 contiene una incoerenza rispetto alle normative del PATI. Il rigo 16° relativo ai "Nuovi poli turistici e servizi puntuali al turismo nel

rispetto del dimensionamento comunale" prevede la procedura di variante al PATI di tipo comunale. Ciò contrasta con quanto previsto all'art. 106 delle NT relativo ai "Poli turistici", laddove nelle direttive si dispone "I P.I. possono integrare la cartografia con nuove previsioni senza che questo costituisca variante al PATI".

prescrizione n. 7

Alla proposta di art. 136 va modificata la tabella, rigo 16°, relativo a "Nuovi poli turistici e servizi puntuali al turismo nel rispetto del dimensionamento comunale", disponendo che tali previsioni si attuino tramite variante al P.I.

prescrizione n. 8

Si precisi meglio inoltre la frase in calce alla tabella come segue:

> *Ai sensi della vigente normativa e secondo le procedure in essa previste, possono costituire ~~costituiscono~~ variante al PATI, le previsioni afferenti:*
>
> – *ai piani di alienazione e valorizzazione degli immobili pubblici / PAVI;*
>
> – *allo Sportello Unico Attività Produttive / SUAP.*

prescrizione n. 9

In relazione alla prescrizione sopra espressa per l'"Art. 90 – Ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi", ed alle specifiche competenze attribuite dalla L.R. 11/2004 ai due strumenti (PAT e PI) che compongono il PRG, va modificata la tabella, rigo 26°, relativo a "Nuovi programmi complessi nel rispetto delle direttive contenute nell'art. 90 delle NT", disponendo che tali previsioni si attuino tramite variante al PATI.

FASCICOLO 3 "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – COMUNE DI LIMANA" e FASCICOLO 4 "ALLEGATI ALLE CONTRODEDUZIONI – COMUNE DI LIMANA"

Si esprime in linea generale parere concorde con la proposta di controdeduzioni formulata dal comune, con le modifiche e integrazioni evidenziate all'allegato A.

prescrizione n. 10

Integrazione derivante dall'accoglimento della osservazione 3d:

Le NT all'art. 25 bis indicano che in tav. 3 sono riportati i siti contaminati/bonificati, definendo idonea normativa. L'elaborato grafico però non riporta alcuna individuazione; si provveda pertanto a integrare la cartografia con i siti contaminati e i siti bonificati registrati dalla Provincia, verificando la georeferenziazione di ciascuno e aggiornando le relative banche dati:

Comune	Denominazione	Località	georef	coord_x	coord_y
Limana	SITE Spa	Frazione Cesa Via degli Alpini 29	NO		
Limana	SEST	Baorche	SI	1746081,778	5109594,791
Limana	Comune	Sampoi e Baorche	SI	1745901,325	5110746,038
Limana	ENEL	Praloran	SI	1746155,580	5112208,000
Limana	Finstral AG / Spa	Via La Cal, 53	SI	1746462,027	5110743,374
Trichiana	Salton Vittorio Az. agricola	Loc. Frontin /Rio Gorgon	NO		
Trichiana	Depuratore Pialdier	Pialdier	SI	1741134,131	5107801,529
Trichiana	Bristot/Sommacal/Tirabeni	Via Bernard, 18	NO		
Trichiana	Smart Elicotteri srl	Morgan	SI	1743119,811	5106533,321
Trichiana	DISCARICA di Longhere	Longhere	NO		
Trichiana	Discarica Longhere ampliamento		NO		

FASCICOLO 5 "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – COMUNE DI TRICHIANA" e FASCICOLO 6 "ALLEGATI ALLE CONTRODEDUZIONI – COMUNE DI TRICHIANA"

Si esprime in linea generale parere concorde con la proposta di controdeduzioni formulata dal comune, con le modifiche e integrazioni evidenziate all'allegato B.

Saranno oggetto di ri-pubblicazione, una volta adeguati alle modifiche e correzioni derivanti dal presente parere e dalla volontà espressa dalla successiva Conferenza di Servizi, i seguenti elaborati:

- fascicolo 2 "Integrazioni Normative"
- gli estratti della tav. 4 presenti nel fascicolo 4 "Allegati alle controdeduzioni / Comune di Limana" numerati:
  - allegato 2 (osservazioni 12b e 46b)
  - allegato 5 (osservazioni 20, 38, 44, 51)
  - allegato 8 (osservazione 29a)
  - allegato 11 (osservazioni 43 e 46a)
  - allegato 12 (osservazione 50a)

Resta demandata ai comuni, prima della approvazione del piano, la responsabilità dell'adeguamento e della messa in coerenza di tutti gli elaborati in conseguenza alle modifiche introdotte con le controdeduzioni e con la parziale ri-adozione, ivi compreso l'adeguamento delle banche dati.

Compete inoltre ai comuni la predisposizione di tutti gli elaborati connessi alla proposta di variante al PATI e finalizzati all'ottenimento dei pareri di legge. Si specifica che saranno oggetto di ri-pubblicazione anche le banche dati relative ai livelli informativi che vengono modificati, in osservanza dell'art. 13 comma 3 della L.R.11/2004.

CONCLUSIONI:

VISTI

- gli atti riportati in premessa;
- gli elaborati come elencati in premessa;
- considerate le risultanze dell'istruttoria;
- vista la L.R.23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- visti gli atti di indirizzo ai sensi della L.R. 11/2004 art. 50;
- VISTA la DGRV 791/2009;
- visto il PTCP approvato con DGRV n.1136/2010;
- visto il PTRC adottato con DGRV n. 427/2013 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Provinciale previsto dalla DGP n. 267 del 29.09.2010 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla controdeduzione alle osservazioni del PATI dei Comuni di Limana e Trichiana, attraverso l'istituto della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004, secondo la proposta sopra formulata quale contributo provinciale.

Considerata la volontà espressa dalle amministrazioni comunali nel corso della attività di copianificazione di procedere con le controdeduzioni alla parziale modifica di alcune parti del PATI, con conseguente nuova pubblicazione delle parti modificate in osservanza dei contenuti dell'Accordo di Pianificazione, il presente parere viene reso ai soli fini dell'avvio di tale fase del procedimento.

Il Comitato si riserva pertanto di effettuare sul Piano ulteriori valutazioni ed approfondimenti una volta concluso l'iter della ri-pubblicazione, ai fini della sua approvazione.

Resta confermato che la formulazione della valutazione tecnico-amministrativa definitiva in sede di Valutazione Tecnica Provinciale, resa ai sensi della DGP n. 267 del 29/09/2010, precorrerà la Conferenza di approvazione del PATI, qualora pervenga il decreto di Validazione del Quadro Conoscitivo.

Allegati:

1. parere ai sensi dell'art. 230 R.D. 1265/1934 da parte dell'ULSS n. 2, nota prot.prov. 47099 del 22/10/2014
2. parere n. 82 del 24/06/2015 della Commissione Regionale per la VAS.

I componenti del CTP Pietro Ossi

Paolo Centelleghe

PROVINCIA DI BELLUNO

Gabriella Faoro _____

Luca Soppelsa _____

Luigino Tonus _____

Provincia di BELLUNO
Registro Protocollo
n°20140045910 del 15-10-2014
Tit. 14 Cl 08
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERI

Regione del Veneto
Azienda U.L.S.S. n. 1
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Dipartimento di Prevenzione
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Via S. Andrea 8 – 32100 Belluno

U.L.S.S. n. 1 BELLUNO

ANNO 2014	S.I.S.P. Belluno
47267	13/10/2014

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LIMANA
VIA ROMA 90
32020 LIMANA

OGGETTO: P.A.T.I. Comuni di Limana e Trichiana.

VISTA la nota del 02/01/14 con la quale codesto studio inviava a questa Azienda ULSS, n. 1 copia degli elaborati del nuovo P.A.T.I. dei Comuni di Limana e Trichiana per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 230 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

CONSIDERATO che il PATI è lo strumento urbanistico del Piano Regolatore Generale che delinea le strategie di assetto e sviluppo del territorio individuando le scelte pianificatorie di grandi temi quali le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica in conformità agli indirizzi della pianificazione di livello superiore ai sensi dell'articolo 12 della LR 23.04.2004 n. 11;

VISTI gli elaborati tecnici presentati limitatamente al Comune di Limana

SI VALUTA FAVOREVOLMENTE
per quanto di competenza

l'elaborato tecnico (limitatamente al Comune di Limana) condividendo l'impostazione attribuita al Piano con le scelte indicate.

In particolare, per quanto riguarda le norme tecniche, si ritiene necessario che venga considerato attentamente lo sviluppo dei seguenti aspetti:

- Art. 129 – salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti: qualora venisse accertata la presenza di radon nel terreno, si dovranno individuare strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi attraverso mirati ed organici interventi, mantenendo l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili
- Art. 104 linee preferenziali di espansione: porre particolare attenzione nell'individuazione delle linee preferenziali di espansione finalizzate alla realizzazione di ampliamenti di strutture esistenti o nuovi servizi/attrezzature per la presenza nelle aree adiacenti di vincoli urbanistici esistenti (es. depuratore di Baorche);

Si evidenzia altresì che una valutazione tecnica specifica potrà essere eventualmente resa in modo più articolato al successivo Piano degli Interventi ove saranno definiti gli strumenti comunali settoriali di diretta applicazione edificatoria, ambito nel quale il Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà formulare le proprie osservazioni come previsto dall'articolo 230 del TULLSS.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Dott. Fabio Soppelsa

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Fabio Soppelsa
Tel. 0437 516629 Fax 0437 516630
e-mail: igienepubblica@ulss.belluno.it

Responsabile del Procedimento:
Geom. Alessandro Zanin
Tel. 0437 516636
e-mail: alessandro.zanin@ulss.belluno.it

PARERE
n. 82 del 24 giugno 2015

OGGETTO: COMUNI DI LIMANA E TRICHIANA (BL)
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art. 14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 24 giugno 2015 come da nota di convocazione. prot. reg. 257133/71.03 in data 22.06.15, del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
- I Comuni di Limana e Trichiana hanno fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

ITER PROCEDURALE

Il Comune di Limana quale capofila del PATI con il comune di Trichiana, ha addotto la seguente documentazione:

- DCC n. 3 del 24.03.14 del Comune di Trichiana di adozione del PATI;
- DCC n.8 del 29.03.14 del Comune di Limana di adozione del PATI;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Valutazione di incidenza.

A seguito della richiesta di integrazioni n. 277621 del 30.06.14 il Comune con nota del 21.07.14, acquisita al prot reg. al n.310484 del 21.07.14 adduceva:

- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" dell'1.05.14;
- Estratto di pubblicazione ne "Corriere delle Alpi" dell'1.05.14;
- DGC n.114 del 16.10.08 del Comune di Trichiana di adozione del PATI;
- DGC n. 151 del 22.10.08, n.50 del 30.04.09 e n.80 del 6.05.09 del Comune di Limana di adozione del PATI;
- Accordo di pianificazione sottoscritto in data 19.05.09;
- Attestazione di pubblicazione nel sito internet comunale dei comuni;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- supporto informatico con tutto il piano adottato.

Con nota n.15533 del 23.09.14 assunta al prot. reg. al n.399532 del 24.09.14, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto adduceva il proprio parere.
Con nota n.4040 del 7.04.15, assunta al prot. reg. al n.147848 dell'8.04.15, il comune di Trichiana adduceva:

- verbale della conferenza di servizi per acquisizione del parere dei comuni di Limana e Trichiana;
- sintesi sulle osservazioni;
- carta della trasformabilità – localizzazione delle osservazioni;
- verifica di coerenza esterna delle azioni di piano;
- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che:
  - l'avviso di deposito è stato pubblicato nel Burv n.47 del 2.05.14 e nei portali web comunali;
  - di aver richiesto il parere agli enti competenti in materia ambientale;
  - che sono pervenute n.73 osservazioni;
  - prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
  - gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- parere dell'ULSS 21;
- parere della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
- parere di compatibilità idraulica;
- contributi nel processo di partecipazione;
- effetti delle singole azioni strategiche rispetto le criticità;
- schede operative sintetiche;
- rapporto ambientale integrato.

Con nota n.18968 del 29.04.15, assunta al prot. reg. al n.184961 del 4.05.15, la Provincia di Belluno adduceva la nota di condivisione sulle osservazioni.
Dichiarazione del responsabile del procedimento in data 16.06.2015, prot. 7353 attestante che sono pervenute n.73 osservazioni di cui 13 con questioni ambientali e relative controdeduzioni.

Dal' esame del rapporto ambientale emergono i seguenti elementi:

DISEGNO DI PIANO

La pianificazione urbanistica comunale dei comuni di Limana e Trichiana si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) e in disposizioni operative contenute nei Piani degli Interventi (P.I.).
L'ambito di applicazione del P.A.T.I. e quello dell'intero territorio dei Comuni di Limana e Trichiana.
Si perseguono i temi già individuati nel documento strategico, regolamentati dalle Norme Tecniche Attuative e comunque riassumibili nei seguenti obiettivi:
-SISTEMA AMBIENTALE: Tutela e valorizzazione delle zone di elevata qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.
-DIFESA DEL SUOLO: Salvaguardia del territorio dai rischi di origine naturale ed antropica.
-SISTEMA RELAZIONALE, INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITA: Fluidificazione del traffico, razionalizzazione della rete di infrastrutturazione, promozione del trasporto pubblico per gli spostamenti locali, ove possibile.
-CENTRI STORICI E NUCLEI FRAZIONALI: Tutela e valorizzazione dei centri storici e dei manufatti di interesse testimoniale quali elementi prioritari della cultura locale e del paesaggio;

-SISTEMA INSEDIATIVO: Recupero del patrimonio esistente, saturazione delle zone di completamento, densificazione (mediante incremento degli indici di edificabilità) delle aree più urbanizzate centrali e contiguità delle nuove espansioni con il tessuto insediativo esistente.
-SISTEMA DEI SERVIZI: Razionalizzazione ed integrazione dei servizi esistenti, elevandone il livello
ed assicurando alla popolazione una agevole accessibilità.
-SISTEMA PRODUTTIVO: Conferma e razionalizzazione delle zone produttive esistenti, favorire il sistema delle filiere, stimolare la riqualificazione e riconversione delle zone sottoutilizzate e dell'area produttiva di Baorche in Comune di Limana.
-ENERGIE E FONTI RINNOVABILI: Favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
-SISTEMA TURISTICO RICETTIVO: Promuovere la diffusione dell'offerta ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera, con strutture per l'accoglienza a basso impatto ambientale (albergo diffuso).

La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei
Il P.A.T.I suddivide il territorio intercomunale in 4 Ambiti Territoriali Omogenei, ciascuno dei quali a sua volta si articola in due sottoambiti (o sub-ATO) corrispondenti ai territori comunali di Limana e Trichiana, in base alla uniformità degli aspetti geomorfologici, insediativi, ambientali, paesaggistici e identitari:
ATO n. 1 "Ambito fiume Piave" (sub. ATO 1L e ATO 1T) Interessa l'area del Piave e per omogeneità risale i tre corsi d'acqua (Cicogna, Ardo, Limana) fino ad attestarsi alla viabilità esistente.
ATO n.2 "Ambito urbanizzato" (sub. ATO 2L e ATO 2T): in questo ambito ricadono tutte le zone del fondovalle dove sono presenti le principali urbanizzazioni e le principali zone produttive. Oltre ai due capoluoghi, vi appartengono anche le frazioni di maggiore importanza:
ATO n. 3 "Ambito di versante" (sub. ATO 3L – ATO 3T): individua tutta l'ampia zona di rilievo paesaggistico che si estende fino alle frazioni "alte" di Valmorel e Sant'Antonio di Tortal.
ATO Ia n.4 "Ambito montano" (sub. ATO 4L – ATO 4T) conclude il territorio del PATI a sud occupando la vasta area compresa tra la viabilità comunale che connette Valmorel con Sant'Antonio e i confini amministrativi coincidenti con il limite provinciale verso Treviso.

Dimensionamento
Il carico insediativo massimo, suddiviso per destinazione d'uso prevalente, definito per ogni Ambito Territoriale Omogeneo, rappresenta il dimensionamento da cui successivamente, in considerazione delle reali necessità insediative riscontrate, il Piano degli Interventi potrà attingere.
Il calcolo del dimensionamento considera le dinamiche demografiche e sociali del territorio oggetto di Piano stanno alla base del calcolo del dimensionamento che considera e si rapporta anche con il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) trasformabile in altro uso rispetto a quello agricolo.
La volumetria residenziale complessiva di progetto risulta conseguentemente pari a **416.000 mc** così ripartita:
-209.400 mc per LIMANA,
-206.600 mc per TRICHIANA,
Fabbisogno Produttivo
Il PATI ha deciso l'ampliamento delle zone produttive esistenti nella misura massima consentita pari al 10 % (sia per i poli di salienza comunale che provinciale).
Le nuove zone di espansione sono individuate nelle Tavole n. 4 e sono localizzate sempre in aderenza alle zone produttive esistenti, sostanzialmente quindi conferme delle espansioni già presenti nei PRG vigenti e non ancora attuate, oppure di traslazioni di zone non attuate.
L'entità complessiva del carico aggiuntivo è determinato pari a:
-mq 17.900 per Limana
-mq 31.136 per Trichiana.
Fabbisogno Turistico

La cartografia del PATI individua nell'ambito del settore turistico le seguenti previsioni di natura strategica denominate "*poli turistici e servizi puntuali al turismo*":
LIMANA: ATO 3L (Area degli Alpini, Valpiana, Valmorel, Peden) e ATO 4L (Pian del Vescovo, Montegal).
TRICHIANA: ATO 3T (Casteldardo, Nate, Mellere) e ATO 4T (Pianezze).
Il PATI avendo natura strategica non effettua, nel settore delle previsioni turistico-ricettive, alcuna suddivisione tra strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere1.
Fabbisogno Commerciale
Gli obiettivi del PATI nel settore commerciale sono:
-il rafforzamento del tessuto esistente da perseguire con norme incentivanti da sviluppare nei successivi Piano degli Interventi:
-l'incentivazione all'apertura di nuovi strutture di vicinato e medio piccole nei centri minori e negli Ambiti Territoriali Omogenei di versante denominati 3L e 3T.
Il PATI quantifica le previsioni del prossimo decennio nella misura del 30 % dell'attuale superficie; pari complessivamente a 8.400 mq così ripartiti:
-**Limana 3.600 mq**
-**Trichiana 4.800 mq**
Verifica Delle Dotazioni A Standard
Per ogni ATO è stata verificata la dotazione di standard esistenti e, in base alle nuove previsioni, sono state determinate le quantità di standard aggiuntive che devono essere garantite.
In ambito residenziale il limite dimensionale applicato agli abitanti teorici per ciascuna ATO è pari al limite contenuto nell'art. 31 della L.R. 11/2004 che è di complessivi 30 mq/abitante.
Le dotazioni riferite alle altre destinazioni sono conformi a quelle definite all'art. 31 della L.R. n. 11/2004:
-produttivo 10% superfici singole zone
-commercio 100% superfici lorde di pavimento
-turismo 15 % volumetria.

CRITICITA' AMBIENTALI
L'analisi effettuata ha consentito di creare un quadro dello stato dell'ambiente nei comuni di Limana e Trichiana, aggiornato al 2011, mettendo in evidenza le seguenti problematiche:
CLIMA
-Fenomeno dell'inversione termica con conseguente calma di vento e presenza di ristagno d'aria in valle.
ARIA
-La Nuova Zonizzazione dei comuni della provincia di Belluno operata nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (DGR n. 3195 del 17/10/2006) approvato dal Comitato di Indirizzo con DGR n. 3195 del 17 ottobre 2006 vede i comuni di Limana e Trichiana inseriti in zona A2 ossia tra i comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km2 con livelli di uno o più inquinanti che evidenziano superamenti dei valori normativi di riferimento. In particolare dalle analisi svolte con stazione mobile in Limana e dalla valutazione dei dati delle centraline di Belluno e Feltre e emerso come principale inquinante fonte di criticità il PM10. La situazione di scarso ricambio d'area e ventosità della Val Belluna, nonché il ristagno della stessa nel fondovalle risulta essere elemento peggiorativo della criticità emersa.
-Da sottolineare anche le emissioni dei cosiddetti precursori del PM10 ossia CO, NOx, SOx e COV.
-Le maggiori fonti di emissione di questi inquinati risultano essere le emissioni da combustione del settore industriale, il traffico veicolare e le emissioni dovute alla combustione per riscaldamento, cosi come emerso anche dall'analisi macrosettoriale.
ACQUA SUPERFICIALI – Aspetti idraulici

-Pericolosità media P2: Pericolo esondazione del torrente Limana nel suo tratto prossimo agli impianti sportivi di Trichiana e Limana nonché nel tratto terminale del Torrente Tuora in prossimità del depuratore

ACQUA SUPERFICIALI – Funzionalità Fluviale

-L'indice di funzionalità fluviale in sponda sinistra si presenta da buono a buono mediocre, tranne a valle del ponte San Felice dove si rileva una funzionalità mediocre - scadente dovuta alla necessità d'intervenire per una riqualificazione della riva e dell'habitat attraverso anche una sua rinaturalizzazione la dove sono presenti interventi di regimazione e altri manufatti antropici.

ACQUA SUPERFICIALI – Qualità delle Acque

-Dalle campagne di monitoraggio effettuate da ARPAV e dalla Provincia di Belluno sull'asta del Piave attraverso il monitoraggio del Livello d'Inquinamento Macrodescrittori (LIM), dell'Indice Biotico Esteso (IBE), del SECA e SACA non risultano situazioni di criticità.

ACQUE SOTTERRANEE – RISORSA IDRICA E QUALITA'

-Non si segnala la presenza di situazioni di criticità. La qualità delle acque risulta infatti entro i parametri di legge e solo per sporadiche situazioni di aumento dei Nitrati registrarti in situazioni di forti precipitazioni risulta attribuita una classe di qualità buona e non elevata.

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO – Acquedotto, Sistema fognario

-La maggiore criticità rilevata risulta essere quella delle perdite idriche degli acquedotti stimata in quasi il 50% per il comune di Trichiana.

Sistema di raccolta (rete fognaria) e depurazione delle acque si deve notare come per il comune di Trichiana questo risulti essere molto prossimo alla saturazione.

Il 41 % degli abitanti in Trichiana non risulta servita da fognatura pubblica.

SUOLO E SOTTOSUOLO – LITOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOPEDOLOGIA – USO DEL SUOLO

-Impermeabilizzazione del suolo e consumo del suolo nel fondovalle

-Abbandono presidio del territorio nelle parti alte e marginali

SUOLO E SOTTOSUOLO – SOSTANZE CHIMICHE E METALLI – Carbonio organico – Nitrati – Metalli nei suoli – Siti contaminati e aree bonifica Liquami zootecnici

-Si e evidenziata la potenziale presenza nell'area dei due comuni prossima al Piave di metalli quali:

Rame (Cu) e Stagno (Sn). Mentre per la zona delle Prealpi valori elevati possono interessare la presenza di: Zinco, Nichel, Piombo, Cromo, Arsenico, Berillio e Selenio.

-Le Aree agricole soggette a spandimento di liquami di origine agricola risultano essere aree da considerarsi agro-ambientalmente fragili

SUOLO E SOTTOSUOLO – EROSIONE, DISSESTI E FRANE

-Fenomeni di esondazione e sovralluvionamenti lungo l'asta del Piave.

-Fenomeni erosivi delle sponde dei torrenti

-Fenomeni franosi che coinvolgono insediamenti del tipo case sparse, e in parte gli abitati di Sant'Antonio di Tortal e di Triches che appaiono parzialmente interessati nella loro parte meridionale dagli smottamenti presenti lungo la valle dei torrenti affluenti rispettivamente del Ardo e del Limana.

COMPONENTE SALUTE UMANA – RUMORE

-Trichiana - Superamento dei valori di immissione in aree sensibili del territorio (aree o edifici) in cui la quiete rappresenta elemento base per la loro utilizzazione)

COMPONENTE SALUTE UMANA – GAS RADON

-Media criticità: Presenza di gas radon in due scuole del comune di Trichiana e potenziale presenza espressa dal PTRC Tav. 3 "Energia e ambiente"

COMPONENTE SALUTE UMANA – CAMPI ELETTROMAGNETICI – Elettrodotti e Stazioni RDB Elettrodotti

-Le fasce di rispetto delle due principali linee di elettrodotto presenti in comune di Limana e Trichiana interessano per lo più case sparse e solo tangenzialmente alcuni centri frazionari; in particolare l'abitato di Sant'Antonio di Tortal.

- Le indagini condotte da ARPAV non hanno evidenziato particolari elementi di criticità. Anche le misure effettuate da ARPAV presso le Scuola elementare G. Cibien in via Fiatane 1 a Limana ARPAV nel 2000 hanno evidenziato come l' Induzione magnetica e intensità di campo presentino valori nei parametri di Legge

SRB

-Non appaiono presenti particolari criticità. L'esposizione della popolazione appartenete al territorio del PATI risulta essere molto bassa per il fatto che la maggior parte delle SRB sono collocate su aree scarsamente edificate e con presenza antropica limitata nel tempo o saltuaria.

-Fanno eccezione le 3 SRB presenti in comune di Trichiana a Cavassico Superiore per le quali si consiglia di provvedere al monitoraggio del campo elettromagnetico presente.

COMPONENTE SALUTE UMANA – Radioattività nei fanghi e nei reflui dei depuratori urbani

-Nessuna Criticità

COMPONENTE SALUTE UMANA – Inquinamento Luminoso

-Nessuna Criticità

COMPONENTE SALUTE UMANA – Aziende a Rischio Incidente

-Nessuna Criticità

COMPONENTE QUALITA' URBANA – Traffico

-Il traffico non evidenzia particolari criticità per quanto riguarda la capacita delle strade legata al numero di veicoli che transitano. Non si evidenziano punti neri con soste prolungate di automezzi e flussi.

-Si ricorda pero come il traffico presente sulla rete viaria dei due comuni risulti sufficiente e tra le cause principali dell'inquinamento atmosferico.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE AZIONI DEL PATI

L'aggiornamento del presente Rapporto Ambientale (2013), non ha fatto emergere aspetti critici sostanzialmente diversi da quelli precedentemente identificati per i vari indicatori ambientali e assunti per il Documento Preliminare.

Le criticità sono quelle riportate nel capitolo precedente a cui si rimanda.

E' necessario ricordare che il Rapporto Ambientale analizza una grande quantità di componenti ed indicatori dai quali emergono gli obiettivi di sostenibilità. Questi obiettivi di sostenibilità non possono essere tuttavia tutti raggiunti dal PATI, in quanto detto strumento pianificatorio, per quanto di natura strategica, e pur sempre uno strumento di settore ed ha capacita limitate di governo delle questioni ambientali.

E' stata effettuata una valutazione di coerenza tra le azioni del PATI, cosi come individuate dal PATI attraverso le sue Norme Tecniche e il suo dimensionamento, e le diverse componenti ambientali.

In questo modo si ha una visione chiara di tipo processuale che possa confrontare il livello di coerenza delle azioni del PATI con gli obiettivi di sostenibilità.

Dalla sua visione emerge come tutte le indicazioni desunte dalle Norme Tecniche del PATI siano coerenti con Le Azioni derivate o al più esse risultano essere condivisibili. Non sono emerse azioni non coerenti o parzialmente coerenti.

Anche il dimensionamento del PATI appare coerente con le azioni derivate in quanto, come queste, prevede prima di nuove costruzioni l'utilizzo:

-delle volumetrie previste nei PRG non ancora realizzate nelle zone soggette a piani attuativi e confermate dal PATI,

- delle quantità afferenti al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica,

- del patrimonio edilizio esistente attraverso il suo riuso,

-del tessuto commerciale e ricettivo turistico esistente e il suo rafforzamento da perseguire con norme incentivanti da sviluppare nei successivi Piano degli Interventi.

EFFETTI DETERMINATI DALLE AZIONI DI PIANO E VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Il rapporto ambientale contiene considerazioni ed approfondimenti relativi ai principali impatti che sono stati individuati in relazione all'attuazione delle trasformazioni indotte dal nuovo strumento urbanistico.
Tali valutazioni hanno consentito di integrare le valutazioni condotte per il confronto tra lo Scenario Zero di riferimento e lo Scenario di Piano e quelle effettuate relative al rapporto tra le azioni di piano e le componenti ambientali considerate anche in riferimento alle specifiche criticità ed emergenze ambientali individuate in fase di analisi del territorio comunale.

OSSERVAZIONI

Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile Comunale del Procedimento, sono pervenute complessivamente n. 73 osservazioni, delle quali n. 13 attinenti a questioni ambientali (LIMANA 3, 5, 6, 12/b, 33, 46, 48, 49, 50; TRICHIANA 12, 15, 18, 21).
Relativamente a tali osservazioni, attinenti a questioni ambientali, si prende atto delle valutazioni espresse nella documentazione agli atti, che risultano sostanzialmente condivisibili, ad esclusione dei punti in contrasto con quanto specificatamente riportato nelle prescrizioni del presente parere.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza, l' istruttoria tecnica n. 322/ 2014, propone all'Autorità competente un esito favorevole della Valutazione di Incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Limana e Trichiana, con le prescrizioni di seguito riportate:

di modificare l'art. 9 come segue:

"Articolo 9 – Rete Natura 2000

Sono individuati i seguenti Siti della Rete Natura 2000: IT3230067 Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia, IT3230068 Valpiana - Valmorel (aree palustri), IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba, IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle.

Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.
È vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della Rete natura 2000 in presenza di aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
All'interno dei siti valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)."

di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e le azioni svolti in attuazione del piano in argomento;

di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) nonché progetti, interventi e azioni, in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art.77, 78, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115;

di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive

comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

di realizzare le azioni di cui all'articolo 77, 87, 101, 102, 103 e 107 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;

di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;

di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;

di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:

- *la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;*
- *l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;*
- *la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.*

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi, ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:
valutando quanto emerso dall'analisi condotta attraverso la costruzione degli indicatori di piano si rileva come il piano sostanzialmente possa definire un quadro ambientale intercomunale, nella sua accezione più ampia e complessa, migliorativo rispetto allo stato attuale.
Osservando i dati emerge come il sistema ambientale, complessivamente, risentirà di miglioramenti, che nel complesso possono apparire contenuti, ma che analizzando i singoli ATO evidenziano situazioni diversificate. Si nota infatti come all'interno degli ATO di carattere insediativo, a fronte di una riduzione di spazi che concorrono al disegno della naturalità locale, causata dall'espansione insediativa, si assiste ad un aumento dal punto qualitativo. Questo evidenzia scelte di aumento degli elementi che possono, da un lato, compensare la perdita di superfici, e dall'altro assicurare una migliore funzionalità del sistema, tutelando e valorizzando ambiti ed elementi all'oggi ritenuti di secondaria importanza. Il PATI considera l'opportunità di tutelare le valenze naturalistiche, dando così possibilità alla crescita dei valori locali in termini di stabilità e aumento della biodiversità.
Gli effetti legati alla valorizzazione del sistema ambientale si riflettono anche all'interno del patrimonio paesaggistico. L'individuazione di ambiti e azioni volti alla tutela del paesaggio e alla fruizione dei luoghi evidenzia infatti situazioni di miglioramento della qualità paesaggistica proprio all'interno degli ATO di valenza ambientale. La componente maggiormente legata alle componenti

antropiche evidenziano come il PATI agisca sul piano della rivalutazione qualitativa del contesto. Si evidenzia come gli indicatori che misurano le dotazioni dimensionali presentano situazioni di contrazione, di contro gli indicatori legati ad interventi mirati alla qualità, presentano situazioni di miglioramento, sia per quanto riguarda il sistema territoriale che sociale.
In sintesi quindi il disegno del PATI potrà avere effetti migliorativi all'interno del territorio, legando interventi che agiscono sulle diverse componenti ambientali, proponendo trasformazioni urbane e territoriali coerenti con la tutela degli elementi di pregio e la loro valorizzazione.
Va comunque evidenziata la mancanza dell'individuazione nel RA delle azioni e degli effetti relativamente alle aree relative a "Programmi Complessi" e "Riqualificazione e Riconversione" artt. 90 e 93 delle NTA.
Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
Il Rapporto Ambientale del PATI ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PATI, evidenzia le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.
Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Limana e Trichiana (BL) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano,** si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali e con le modifiche derivanti dalle controdeduzioni alle osservazioni attinenti al Rapporto Ambientale, ad esclusione dei punti in contrasto con quanto specificatamente riportato nelle prescrizioni di seguito elencate.

2 Gli articoli n.90 "Programmi Complessi" e n.93 "Riqualificazione e Riconversione" delle NTA, dovranno essere integrati prevedendo che gli interventi previsti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi.

3 *di modificare l'art. 9 come segue:*

"Articolo 9 – Rete Natura 2000

Sono individuati i seguenti Siti della Rete Natura 2000: IT3230067 Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia, IT3230068 Valpiana - Valmorel (aree palustri), IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba, IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle.

Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.
È vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della Rete natura 2000 in presenza di aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
All'interno dei siti valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)."

di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e le azioni svolti in attuazione del piano in argomento;

di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) nonché progetti, interventi e azioni, in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art.77, 78, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115;

di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

di realizzare le azioni di cui all'articolo 77, 87, 101, 102, 103 e 107 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;

di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;

di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive

comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;

di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:

la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;

l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

4 Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

5 I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PATI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

6 Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

7 In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 11 pagine

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
1	7436	17/6/2014	INSAUDO Rosaria	Cesa	Attribuzione capacità edificatoria ai terreni di proprietà.	NON ACCOLTA	L'ambito oggetto di richiesta va ad interessare un ambito inedificato proponendo una nuova urbanizzazione in contrasto con le strategie di piano, volte solo al contenimento della frazione di Cesa. L'area oggetto di osservazione non presenta le caratteristiche previste dagli atti di indirizzo per l'urbanizzazione consolidata (classe b0402011), né quelle definite dall'art. 86 delle NT per la ridefinizione del margine del consolidato.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
2	7474	18/6/2014	ACRANIA Armando	Polentes	Ampliare l'ambito edificabile.	NON ACCOLTA	La richiesta non contrasta con le strategie del PATI, tuttavia la definizione delle modalità di intervento è di competenza del Piano degli Interventi, che potrà anche ridefinire il limite del consolidato ai sensi dell'art. 86 delle NT.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
3/a	8004	2/7/2014	ACAIA Lavio	Val Tibolla/ Area dei Bosch	a. Individuare l'area come area di erosione.	ACCOLTA	Il recepimento non contrasta con le strategie del piano ma ne specifica gli elementi di vulnerabilità.	Cfr. con parere favorevole del dott. geol. Enzo De Biasio - **ALLEGATO n. 1**	ACCOLTA L'osservazione evidenzia una situazione di fatto non adeguatamente considerata dal PATI. Alla luce dell'approfondimento effettuato dal geologo estensore delle indagini specialistiche (cfr con nota del 09/09/2015) si ritiene l'osservazione accoglibile.
3/b				Val Tibolla/ Area dei Bosch	b. Non chiaro l'intento del Piano: se consentire l'utilizzo intensivo agricolo o mantenere l'area cuscinetto.	NON ACCOLTA CHIARIMENTO	I corridoi ecologici rivestono un ruolo fondamentale nella definizione della rete ecologica. Sono individuati in corrispondenza dei corsi d'acqua. Prevale questa loro vocazione rispetto l'utilizzo agricolo intensivo, anche perché dette aree sono quasi sempre di versante.	-	NON ACCOLTA - CHIARIMENTO Si concorda con la controdeduzione comunale.
3/c				ATO 4	c. Prevedere dotazioni commerciali e produttive nella ATO 4 di supporto ad uno sviluppo sostenibile sociodemografico.	NON ACCOLTA	Il dimensionamento del Piano non prevede specifiche volumetrie destinate a tali attività; ciò non toglie che negli ambiti di urbanizzazione consolidata piccole attività di vicinato possano comunque essere ritenute compatibili.	-	NON ACCOLTA Il PATI non prevede per l'ATO 4 uno specifico dimensionamento di carattere commerciale, pertanto il dimensionamento residenziale potrà supportare tale strategia in conformità alla normativa regionale vigente. Si fa presente che la LR 25 del 08/08/2014 prevede uno specifico art. 5 che dispone al co. 3 che "fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle norme in materia ambientale e paesaggistica, nei comuni indicati l'attivazione degli esercizi polifunzionali si considera compatibile con qualsiasi destinazione d'uso in essere". Ai sensi della medesima legge si definiscono esercizi polifunzionali quelli "con superficie inferiore a 250 mq. che comprendono l'attività di commercio al dettaglio su area privata e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, unitamente ad altre attività economiche, amministrative o di servizi."
3/d	8004	2/7/2014	ACAIA Lavio	Baorche	d. Inserire fragilità da sostanze inquinanti.	ACCOLTA	L'ambito risulta soggetto a bonifica.		ACCOLTA Le NT all'art. 25 bis indicano che in tav. 3 sono riportati i siti contaminati/bonificati, definendo idonea normativa. L'elaborato grafico però non riporta alcuna individuazione; *si provveda pertanto a integrare la cartografia con i dati indicati nel parere del Comitato Tecnico Provinciale.*
4	8018	2/7/2014	MARIAN Giorgio + Altri	Limana	Confermare l'edificabilità e darne attuazione nel Piano degli Interventi	NON ACCOLTA	Il PATI ha individuato l'area come zona di urbanizzazione consolidata. La definizione delle modalità di intervento è di competenza del Piano degli Interventi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
5	8042	3/7/2014	MARCHETTI Pier Celeste + Altri	Giaon	Modificare i contenuti art. 26 "Elettrodotti alta tensione" delle N.T. esplicitando che per i PUA già approvati prima dell'adozione del PATI sono valide le fasce a suo tempo approvate.	NON PERTINENTE	La disciplina delle fasce di rispetto non compete al PATI ma alla normativa Nazionale e Regionale. A mero titolo ricognitivo sono riportate in Tav. 1.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. La disciplina delle fasce di rispetto è sovraordinata rispetto alla pianificazione comunale, e va pertanto recepita. *PRESCRIZIONE* *L'art. 26 va adeguato come segue:* *Articolo 26 – Elettrodotti alta tensione* *Gli elettrodotti in linea aerea in alta tensione (132 e 220 ~~Kv~~kV), in semplice o doppia terna, esistenti nel territorio comunale, determinano~~, in base alla normativa vigente~~ le relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. 27/1993.; ~~tali fasce ancorché individuate nella cartografia hanno carattere indicativo e possono variare di profondità in funzione dell'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento e alla certificazione da parte dell'A.R.P.A.V. della esatta estensione del vincolo in rapporto alle caratteristiche dell'elettrodotto.~~* *La realizzazione di nuovi elettrodotti determina l'automatico inserimento delle nuove fasce di rispetto, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.* *La dismissione degli elettrodotti determina la decadenza delle relative fasce di rispetto.* *~~Interventi di modifica dei tracciati esistenti comportano l'automatica rideterminazione del fasce di rispetto secondo la metodologia prevista dal D.M. 29.05.2008,~~* *~~La realizzazione di nuovi elettrodotti determina l'automatico inserimento delle nuove fasce di rispetto, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.~~* *Ai fini della edificazione ~~all'interno delle fasce di rispetto~~ in prossimità di elettrodotti vige la normativa nazionale (DPCM 8 luglio 2008 e s.m.i.).* *Sulla base della normativa nazionale il P.I. potrà meglio individuare gli assetti urbanistici delle aree interessate da linee preferenziali di sviluppo insediativo e da interventi di edificazione nelle aree consolidate, eventualmente tenendo conto delle distanze di prima approssimazione determinate dal gestore della rete fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dallo stesso DPCM.* *Ai fini della salvaguardia della salute umana, i comuni perseguono la definizione di accordi con gli enti proprietari delle infrastrutture e con quelli gestori della rete finalizzati alla eliminazione delle criticità che tali infrastrutture possono generare nella aree urbanizzate, adottando le migliori tecnologie possibili per ridurre il consumo di suolo e prevedendo anche eventuali compensazioni economiche e/o ambientali.* *Ente di riferimento Comune, A.R.P.A.V., gestore della rete* Fonti di riferimento L.R. 27/1993, D.G.R.V. n. 1526/2000, Legge n. 36/2001, D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.e.i., D.M. 29.05.2008. **Si propone di integrare l'art. 26 come sopra adeguato nel fascicolo 2 "Integrazioni Normative".**
6	8086	4/7/2014	DA RU Renato + Altri	Giaon	Modifica contenuti art. 26 "Elettrodotti alta tensione" delle N.T.: esplicitare che per i PUA già approvati prima dell'adozione del PATI sono valide le fasce a suo tempo approvate.	NON PERTINENTE	La disciplina delle fasce di rispetto non compete al PATI ma alla normativa Nazionale e Regionale. A mero titolo ricognitivo sono riportate in Tav. 1.	-	NON ACCOLTA Si controdeduce come alla osservazione precedente (n.5).

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
7	8178	7/7/2014	REOLON Meri + Altri	Giaon	Richiesto stralcio della viabilità di progetto in quanto penalizzante e non necessario.	ACCOLTA	Si propone lo stralcio della viabilità considerata la difficoltà tecnico realizzativa a fronte di una non rilevante utilità pubblica. Considerato inoltre che detta viabilità costituisce previsione progettuale di interesse locale e non strutturale, l'indicazione del tracciato può essere tolta dalla tav. 4 del PATI, ferma restando la facoltà del PI – nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata, ai sensi dell'art. 86 – di integrare le opere di urbanizzazione e le infrastrutture eventualmente necessarie.	-	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
8	8179	7/7/2014	REOLON Meri	Giaon	1. Inserire il corretto perimetro del fabbricato. 2. E' auspicato la perimetrazione dell'area nel P.I. in una unica ZTO (nel PRG vigente è in parte zto A e in parte zto C1).	NON ACCOLTA	Tutto il vasto ambito della frazione ricade in zona di urbanizzazione consolidata. Gli aspetti puntuali di zonizzazione competono al P.I. 1. compete al PATI l'aggiornamento della Carta Tecnica Regionale quale base cartografica per la redazione dei piani. L'aggiornamento si svolge tecnicamente con la sovrapposizione dell'ortofotocarta, nella quale però non è apprezzabile il piccolo volume mancante. 2. Compete al Piano degli Interventi e non al PATI la zonizzazione funzionale degli insediamenti.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
9	8330	9/7/2014	CANTON Endrio	Malves	Mantentenere la destinazione agricola	ACCOLTA	Il PATI conferma la vocazione agricola dei terreni in oggetto.	-	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
10	8810	19/7/2014	CAPRARO Moreno Francesco + Altri	Cané	Individuare le aree di proprietà in una nuova zona di edificazione diffusa.	NON ACCOLTA	Si tratta di lotti posti in zona agricola, nelle vicinanze non ci sono zone di edificazione diffusa, i lotti sono privi di edificazione esistente, non sono presenti zone di urbanizzazione consolidata. E' in contrasto con i principi del Piano. La finalità degli ambiti di edificazione diffusa è quella di riconoscere e consolidare insediamenti esistenti (cfr art. 87 NT), non già di individuare nuove aree di espansione come richiesto dall'osservante.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
11	8898	23/7/2014	PIOL Danillo	Giaon	Consentire la demolizione del volume esitente posto in ZTO A (a ridosso della viabilità) e accorparlo al lotto contermine in C2 con finalità di riordino urbanistico dell'area.	NON ACCOLTA	La definizione dei gradi di intervento e di eventuali interventi puntuali compete al Piano degli Interventi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
12/a	8899	23/7/2014	SOMMACAL Elvi	Pieve di Limana	A) Evidenziata l'inopportunità dello sviluppo in questa area per assenza della rete fognature, acquedotto, metano, etc. Segnala che lungo la strada di accesso alla frazione sono invece presenti tutte le infrastrutture tecnologiche.	NON ACCOLTA	La previsione del PATI conferma l'ambito di nuova edificazione del PRG senza introdurre nuovi insediamenti.		NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
12/b	8899	23/7/2014	SOMMACAL Elvi	Quartiere Europa	B) Segnalata la presenza di un ambito (c.d. "Boschet de Fanin") caratterizzato dalla presenza di una zona boscata di particolare interesse. La previsione di espansione del PAT ne pregiudica il mantenimento.	ACCOLTA	Il PATI salvaguarda il boschetto citato individuandolo come area di protezione da sottoporre a particolare tutela nel P.I. Si ritiene comunque di eliminare le due frecce che individuano le linee preferenziali di espansione del consolidato.	Viene proposta la modifica della Tav. 4 come da **ALLEGATO n. 2.**	ACCOLTA Il bosco viene tutelato dal PATI tramite la individuazione di un'"area di protezione" (art. 84). *L'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano, e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).*

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
13/a	8928	23/7/2014	SOMMACAL Elio	Pieve di Limana	A) Eliminare la viabilità di progetto in quanto posta a ridosso del fabbricato esistente. Eliminare verde privato vincolato e fascia di rispetto stradale.	NON ACCOLTA	La definizione della zonizzazione funzionale e di eventuali interventi puntuali compete al Piano degli Interventi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
13/b	8928	23/7/2014	SOMMACAL Elio	Pieve di Limana	B) Prevedere nuova zona edificabile.	NON ACCOLTA	La proposta si configura particolarmente estesa e posta all'ingresso della frazione, si ritiene in contrasto con le strategie del Piano.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
14	9334	30/7/2014	DALLE MULE Francesca	Navasa	Ricomprendere le aree di proprietà nel vicino "ambito di edificazione diffusa".	NON ACCOLTA	L'ambito di proprietà risulta particolarmente esteso e tale da non potersi considerare un ambito di edificazione diffusa. La finalità degli ambiti di edificazione diffusa è quella di riconoscere a consolidare aggregati edilizi esistenti, carattere cui non corrispondono gli edifici isolati in zona agricola oggetto della osservazione, per i quali valgono i disposti del capo V della L.R.11/2004.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
15/a	9465	1/8/2014	COMIOTTO Luca	Col di Mezzo	A) Inserire un "ambito di edificazione diffusa" per consentire il cambio d'uso di una porzione a residenziale.	NON ACCOLTA	Gli ambiti di edificazione diffusa sono stati ridotti e sulla base dei nuovi criteri gli immobili oggetto dell'osservazione non vi rientrano. La finalità degli ambiti di edificazione diffusa è quella di riconoscere a consolidare aggregati edilizi esistenti, carattere cui non corrispondono gli edifici isolati in zona agricola oggetto della osservazione, per i quali valgono i disposti del capo V della L.R.11/2004.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
15/b					B) Chiede conferma della applicabilità dell'articolo 120 ter delle N.T.	ACCOLTA	L'art. 120 ter è applicabile a tutti gli immobili in zona agricola anche se realizzati ai sensi della L.R. n. 24/1985.	-	ACCOLTA La norma è applicabile in tutta la zona agricola.
16	9466	1/8/2014	PIOL Marzia + Altri	Limana	Rendere edificabile l'area di proprietà per poter realizzare tre edifici residenziali.	NON ACCOLTA	Le aree oggetto della richiesta sono in una zona di particolare interesse per la salvaguardia del colle dell'antico abitato di Dussoi. La richiesta avanzata contrasta con gli obiettivi strategici perseguiti dal PATI.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
17	9853	11/8/2014	DAL MOLIN Cinzia + Altri	Pieve di Limana	L'area in precedenza ha ottenuto deroga alla realizzazione della fognatura da parte del BIM e parere preventivo favorevole al PUA. Ricomprendere in "zona di urbanizzazione consolidata" tutti gli immobili di proprietà.	NON ACCOLTA	In base agli atti di indirizzo (DGVR 3811/2009) possono essere inseriti nella urbanizzazione consolidata gli ambiti urbanizzati/edificati e quelli in corso di trasformazione (piani attuativi la cui convenzione è già stipulata). La modifica della tav. 4 può pertanto avvenire entro questi termini, mantenendo la linea preferenziale di sviluppo (freccia) per le parti del PUA non convenzionate. Come indicato dalla specifica grafia nella tav. 4 la linea preferenziale di sviluppo insediativo è posta a conferma delle ZTO C2 del PRG vigente, che rimane pertanto in vigore fino a nuovo PI.	Viene proposta la modifica della Tav. 4 come da **ALLEGATO n. 3**	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
18	10072	19/8/2014	CONTE Remo + Altri	Triches	La zona è caratterizzata dalla presenza di alcuni fabbricati edificati ante 1975. Ampliare l'ambito di edificazione diffusa per consentire la possibilità di edificare le aree ancora libere e perseguire una densificazione dell'ambito.	NON ACCOLTA	Compete al PI – ai sensi dell'art. 87 - la puntuale perimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa, secondo le direttive fornite dal PATI. Gli ambiti di edificazione diffusa riportati nelle Tav. 4 sono schematici, in sede di P.I. vengono effettuate le perimetrazioni puntuali; in quella sede potrà essere valutata l'istanza nell'ambito dei criteri che il P.I. definirà e previa puntuale verificare dei parametri urbanistici (indici di edificabilità e copertura).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
19	10119	20/8/2014	DAL FARRA Walter	Limana	Inserire l'edificio esistente ad uso attività produttiva in area di urbanizzazione consolidata a vocazione produttiva di salienza comunale.	ACCOLTA	Si tratta di un fabbricato produttivo esistente posto in contiguità/aderenza con una zona classificata come "area di urbanizzazione consolidata produttiva". L'istanza non contrasta con le strategie del Piano. L'osservazione segnala una non corretta valutazione dello stato di fatto. Si ritiene opportuno inserire nel consolidato produttivo anche le contigue attività in zona impropria, e specificando che fino a nuovo Piano degli interventi la normativa del PRG vigente (zona agricola) non è compatibile. Per eventuali esigenze produttive aziendali è applicabile il DPR 160/2010.	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 4.**	ACCOLTA La norma è applicabile in tutta la zona agricola.
20	10120	20/8/2014	DAL FARRA Giuseppe	Coi di Navasa	Eliminare l'ambito di edificazione diffusa prevista nel PATI e lasciare l'area con la destinazione agricola prevista nel PRG vigente.	ACCOLTA	Si ritiene l'istanza accoglibile anche alla luce di analoghe richieste nello stesso ambito. L'eliminazione della perimetrazione toglie delle opportunità di completamento ai proprietari, ma non contrasta con la strategia del Piano. Alla luce dell'art. 87 che definisce strategica la individuazione degli ambiti di edificazione diffusa, l'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano, e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 5.**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, in coerenza con il punto 10 dell'Accordo di pianificazione sottoscritto in data 19/05/2009.
21	10121	20/8/2014	DE BONA Ermelinda	Valmorel	Eliminare il polo turistico previsto nel PATI e lasciare l'area con la destinazione agricola prevista nel PRG vigente.	NON ACCOLTA	La previsione di polo turistico deve trovare specifica attuazione nel P.I. Si tratta di una previsione strategica senza cambio di zonizzazione fino al P.I. continua a mantenere la zonizzazione agricola, pertanto nemmeno con ricadute di natura fiscale.		NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
22	10247	23/8/2014	TORMEN Maria Elena	Navasa	Rendere edificabile l'area di proprietà considerandola come la più idonea per lo sviluppo urbanistico di Navasa. La zona è servita da fognatura, aquedotto e gas.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Viene evidenziata la necessità di completare la cartografia con l'inserimento del consolidamento residenziale sulla adiacente porzione di Navasa già edificata. In base agli atti di indirizzo (DGVR 3811/2009) possono essere inseriti nella urbanizzazione consolidata gli ambiti urbanizzati/edificati e quelli in corso di trasformazione (piani attuativi la cui convenzione è già stipulata). Si concorda con il riconoscimento della urbanizzazione consolidata quale situazione di fatto limitatamente al mapp. 839 e agli adiacenti 965, 721, 140, in quanto in contiguità e a ridosso del centro storico e della urbanizzazione consolidata.	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 6.**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando però che l'ambito di urbanizzazione consolidata individuato con l'allegato 6 non comprende tutti i mappali del fg. 7 indicati dalla controdeduzione, ma solo il n. 839. *Si provveda a integrare la planimetria di cui all'allegato 6 anche col n. 965, 721 e 140.*
23	10296	25/8/2014	RUBELLI BALCON Vittoria	Ricomes	Individuare delle aree ad edificazione diffusa a scopo residenziale per favorire il consolidamento dei due nuclei di Ricomes.	NON ACCOLTA	La finalità degli ambiti di edificazione diffusa è quella di riconoscere a consolidare insediamenti esistenti, non già di individuare nuove aree di espansione come richiesto dall'osservante.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
24	10384	27/8/2014	CAMIN Andrea	Navasa Sampoi	Eliminare la previsione di parcheggio contenuta nel PRG vigente.	NON ACCOLTA	La richiesta attiene ai contenuti del P.I. e non alle previsioni strategiche proprie del PATI.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
25/a	10385	27/8/2014	DE BARBA Pierluigi	Cros	a) Togliere previsione di "ambito destinato alla realizzazione di progetti complessi" di cui all'art. 90 N.T.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Si concorda con la finalità di sviluppo turistico dell'area. Si riscontra inoltre un errore materiale: il programma complesso è individuato nelle norme tecniche art. 90, ma non è cartografato nella tav. 4. Va integrato l'art. 90 alle Prescrizioni particolari – Limana, aggiungendo un ulteriore alinea come segue: "L'attuazione dell'ambito d) "B&B Valbelluna in località Cros avrà finalità prevalentemente turisito-ricettive e ricreative".	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 7** e le N.T. come da **ALLEGATO n. 14.**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. *Va inserito un simbolo di tipo puntuale in tav. 4, in analogia con le altre individuazioni effettuate per la stessa voce di legenda.*
25/b					b) Prevedere nuova classificazione di "ambito dei servizi puntuali al turismo" di cui all'art. 106 N.T.	ACCOLTA	La richiesta di classificazione viene soddisfatta in base a quanto sopra dedotto con la integrazione dell'art. 90.		ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
26/a	10424	28/8/2014	FANT Luigi	Limana	a) Escludere capacità edificatoria del PRG vigente sia dal PATI che dal successivo P.I.	NON ACCOLTA	La richiesta attiene alle scelte del P.I e non del PATI. Il P.I. potrà adeguatamente valutare la zonizzazione più opportuna cercando di valutare la richiesta della proprietà.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
26/b	10424	28/8/2014	FANT Luigi	Limana	b) Riclassificare l'area in zona agricola.	NON ACCOLTA	Come già detto il PATI non effettua la suddivisione del territorio in "zone territoriali omogenee", iniziativa demandata al P.I. Si richiamano i contenuti dell'art. 6 della L.R. n. 4 del 16/03/2015, che prevede l'obbligo da parte dei comuni di valutare la adozione delle cosiddette "varianti verdi" (varianti al PI) per la eliminazione della edificabilità dei terreni dei richiedenti (a seguito della pubblicazione di apposito bando).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
27	10468	29/8/2014	CAMPEOL Fiorenzo	Coi di Navasa	Stralciare l'edificabilità dell'area.	NON ACCOLTA	Come già detto il PATI non effettua la suddivisione del territorio in "zone territoriali omogenee", iniziativa demandata al P.I. Si richiamano i contenuti dell'art. 6 della L.R. n. 4 del 16/03/2015, che prevede l'obbligo da parte dei comuni di valutare la adozione delle cosiddette "varianti verdi" (varianti al PI) per la eliminazione della edificabilità dei terreni dei richiedenti (a seguito della pubblicazione di apposito bando).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
28	10473	29/8/2014	SANTACROCE Nicola	Muiere	Far rientrare le aree di proprietà in "ambiti di edificazione diffusa" per soddisfare esigenze familiari.	NON ACCOLTA	Compete al P.I. effettuare le perimetrazioni degli ambiti di edificazione diffusa, verificare i parametri urbanistici, ed individuare eventuali lotti di completamento.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
29	10496	30/8/2014	DE TOFFOL Orazio + Altri	Giaon	a) Cancellare previsione del PATI, vista la pericolosità dell'area e la presenza diffusa di parcheggi nella zona.	ACCOLTA	Si accoglie l'osservazione in ragione delle difficoltà tecniche realizzative e del fatto che nelle immediate vicinanze sono state recentemente realizzate aree a parcheggio. L'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano, e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 8.**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, in coerenza con il punto 10 dell'Accordo di pianificazione sottoscritto in data 19/05/2009.
					b) Mantenere destinazione agricola.	NON ACCOLTA CHIARIMENTO	Fino alla redazione del P.I. (che potrebbe anche non sviluppare tale area) l'area mantiene comunque la zonizzazione definita con il PRG vigente, pertanto quella agricola.	-	NON ACCOLTA – CHIARIMENTO Si concorda con la controdeduzione comunale.
30	10497	30/8/2014	DE TOFFOL Orazio	Giaon / Navasa	Mantenere la previsione di PATI, al fine di consentire l'edificazione dell'area.	NON ACCOLTA	L'area si trova nella direttrice della freccia di espansione dell'ambito consolidato. E' il P.I. che effettua l'attenta valutazione della estensione dell'ambito di nuova edificazione.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
31	10507	30/8/2014	ACRANIA Gabriella + Altri sei	Triches	Togliere l'eventuale possibilità edificatoria prevista dal PATI.	NON ACCOLTA	Compete al PI – ai sensi dell'art. 87 - la puntuale perimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa, secondo le direttive fornite dal PATI.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
32	10553	1/9/2014	DAL MOLIN Mario	Sampoi	Ricomprendere le aree di proprietà in "Aree di urbanizzazione consolidata a vocazione produttiva"	NON ACCOLTA	La richiesta fa riferimento ad un solo fabbricato posto in un contesto completamente agricolo. In tutta questa zona, posta oltre la strada provinciale verso il Piave, non sono rilevabili ambiti consolidati. In sede di P.I. potranno essere valutate le specifiche necessità dell'attività in essere. Va rilevata inoltre inoltre la presenza della fascia di rispetto stradale che interessa la stessa attività.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
33/a	10554	1/9/2014	COMITATO FRAZIONALE Valmorel, Navenze, Laste e Cros	Valmorel	a) Prevedere l'individuazione di due nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo.	NON ACCOLTA	Appare eccessiva la previsione di due nuove linee preferenziali di espansione ed in contrasto con le strategie del Piano. Quella posta ad ovest si trova in zona particolarmente esposta. Quella prevista a sud-est dell'abitato va ad interessare la proprietà che ha espressamente richiesto il mantenimento delle previsioni agricole.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale (la previsione già contenuta del PATI di due linee preferenziali di espansione appare sufficiente per il periodo di durata del piano). Una eventuale ridefinizione del margine della urbanizzazione consolidata potrà essere valutata dal PI secondo i criteri dell'art. 86.
33/b	10554	1/9/2014	COMITATO FRAZIONALE Valmorel, Navenze, Laste e Cros	-	b) Rilevata la mancanza di un criterio univoco alla base dell'individuazione delle "ambiti di edificazione diffusa".	NON ACCOLTA CHIARIMENTO	Gli "ambiti di edificazione diffusa" riconoscono la presenza di nuclei edificati in zona agricola. La loro previsione è finalizzata al riordino del costruito, anche mediante l'individuazione nel P.I. di lotti liberi di completamento, solo a seguito della verifiche dei parametri urbanistici che si rifanno ai limiti previsti a suo tempo dalla L.R. n. 61/1985.	-	NON ACCOLTA – CHIARIMENTO Si concorda con la controdeduzione comunale.
33/c	10554	1/9/2014	COMITATO FRAZIONALE Valmorel, Navenze, Laste e Cros	Valmorel	c) Prevedere area per lo stazionamento di camper nel centro di Valmorel, vicino al campo da calcio.	ACCOLTA	La richiesta è compatibile con la linea preferenziale di espansione per servizi e attrezzature, ma compete al PI la definizione delle destinazioni d'uso.	-	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
33/d	10554	1/9/2014	COMITATO FRAZIONALE Valmorel, Navenze, Laste e Cros	Montegal, Canal del Gat, Pian del Vescovo	d) Criticata la previsione del Bioparco.	NON ACCOLTA	Il Bioparco è una previsione finalizzata all'insediamento di una attività che in contesti analoghi all'estero ha ottenuto notevole successo per la capacità di attrazione per determinate fasce di turismo (famiglie in particolare) non propense al turismo d'alta quota. L'ambito, facilmente raggiungibile e già presidiato da un sistema di strutture in quota (malghe, ostello, agriturismo, etc.), si presta ad una previsione che non può che prevedere un investimento da parte di privati, magari del posto o giovani, che vedano in questa previsione delle opportunità lavorative compatibili con la salvaguardia dei luoghi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
33/e	10554	1/9/2014	COMITATO FRAZIONALE Valmorel, Navenze, Laste e Cros		e) Auspicata l'attuazione di accordi pubblico-privati non invasivi, per la valorizzazione del patrimonio naturalistico.	ACCOLTA	Tale previsione è contenuta nell'ultimo capoverso dello specifico articolo delle Norme Tecniche.	-	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
33/f	10554	1/9/2014	COMITATO FRAZIONALE Valmorel, Navenze, Laste e Cros	Valpiana	f) Richiesto lo spostamento del "polo turistico" con individuazione di due di nuovi all'interno del Biotopo comunale.	ACCOLTA	I due nuovi poli possono contribuire alla valorizzazione del Biotopo esistente. Chiaramente dovrà essere il P.I. o PUA che definiscano le specifiche norme di riferimento rivolte alla salvaguardia dell'ambito, nel rispetto dell'importanza del sito, individuato come "nodo della rete ecologica".	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 9** e le N.T. come da **ALLEGATO n. 13.**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. Gli eventuali interventi previsti dovranno essere compatibili con le norme di tutela delle Torbiere di Valpiana, previste dall'art. 47 del PATI.
33/g	10554	1/9/2014	COMITATO FRAZIONALE Valmorel, Navenze, Laste e Cros	San Pietro in Tuba	g) Individuare un nuovo polo turistico vista la rilevanza archeologica del sito.	ACCOLTA	La richiesta non contrasta con i principi del PATI. Il sito è una "zona di interesse archeologico" (evidenziata nella Tav. 2 - Art. 11 N.T.) pertanto il P.I. potrà introdurre una disciplina compatibile con la salvaguardia e valorizzazione dei luoghi. L'accoglimento della proposta comporta la modifica della tav. 4 e dell'art. 106 delle NT.	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 10** e le N.T. come da **ALLEGATO n. 13.**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
33/h	10554	1/9/2014	COM. FRAZ. VALMOREL	Intero territorio comunale	h) Necessità di mappare e censire le strade secondarie della zona alta del Comune, già servite da mezzi pubblici.	NON ACCOLTA	La richiesta non è pertinente i contenuti del PATI bensì alla attività amministrativa ordinaria del Comune.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
34	10556	1/9/2014	DE ZANET Fabrizio	Intero territorio comunale	Specificare che il vincolo paesaggistico di cui all'art. 11 delle N.T. ha natura ricognitiva e non conformativa.	ACCOLTA	Il contenuto proposto è già specificato nell'art. 8 delle NT. Quanto riportato negli elaborati di Tav. 1 ha natura ricognitiva e non conformativa (cfr. Art. 8 N.T. terzo capoverso). La fonte resta sempre e comunque la norma che in questo caso è statale. Può comunque essere introdotta una integrazione alle N.T. del PATI con particolare riferimento ai corsi d'acqua. Si propone l'integrazione dell'art. 11 dopo l'elenco dei corsi d'acqua inserendo il seguente comma: "Considerata la naturale dinamicità dei corsi d'acqua, la rappresentazione del vincolo riportata nella tav. 1 assume esclusivamente valore ricognitivo e non conformativo".	-	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
35	10557	1/9/2014	DE MARCH Daniela + Altri	San Pietro in Tuba	Richiesta la modifica della zona in area agricola oppure polo turistico.	NON ACCOLTA	L'ambito ospita una attività di ristorazione ed è correttamente inserito nel PATI come pure nel PRG in ambito produttivo. L'eventuale accoglimento renderebbe più complessa la gestione dell'attività.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
36	10558	1/9/2014	BOITO Rita + Altri	La Cal	Richiesta lo spostamento dell'itinerario ciclabile che ricade nell'ambito di proprietà. Vengono proposte una serie di alternative.	NON ACCOLTA	Il tracciato dell'itinerario ciclabile riportato nella Tav. 4 è la trasposizione di quello evidenziato negli elaborati del PTCP. Tale indicazione ha carattere strategico e non operativo sia nel PTCP che nel PATI. Ciò significa che sarà il P.I. oppure lo specifico progetto dell'opera pubblica a definire esattamente la sua collocazione. In quella sede il privato potrà rappresentare le proprie legittime aspettative. Gli articoli 76 e 80 già specificano che compete al PI o alla fase di progettazione della infrastruttura la individuazione effettiva degli itinerari ciclabili, che costituiscono nel PATI una indicazione strategica non conformativa.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
37	10559	1/9/2014	DE TOFFOL Ortensio + Altri	Zent di Limana	Richiesta la possibilità di recuperare la volumetria dell'immobile di proprietà, che ricade in zona non idonea (art. 58 N.T.) e soggetta a frana (art.62 N.T.) in altra località Giaon (idonea a condizione) già interessata da edificazione.	NON ACCOLTA CHIARIMENTO	La richiesta rientra tra le possibilità introdotte dal PATI (art. 69 N.T.) ma possibile solo in sede di P.I. a cui è demandata la definizione dei criteri per la sua applicazione, gli indici, l'obbligo di schedatura urbanistica, etc. quindi potrà essere soddisfatta in sede di redazione del P.I. L'applicazione del Piano Casa esula (e deroga) dalle competenze del PATI.	-	NON ACCOLTA – CHIARIMENTO Si concorda con la controdeduzione comunale.
38	10560	1/9/2014	VESCOVI Emilia + Altri	Coi di Navasa	Eliminare la previsione di edificazione diffusa prevista nel PATI.	ACCOLTA	Si ritiene l'istanza accoglibile anche alla luce di analoghe richieste nello stesso ambito. L'eliminazione della perimetrazione toglie delle opportunità di completamento ai proprietari, ma non contrasta con la strategia del Piano. Alla luce dell'art. 87 che definisce strategica la individuazione degli ambiti di edificazione diffusa, l'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano, e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 5**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, in coerenza con il punto 10 dell'Accordo di pianificazione sottoscritto in data 19/05/2009.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
39/a	10561	1/9/2014	DE CASTELLO Maria Corinna	Villa	a) Recepire nel PATI la proposta di nuova lottizzazione allegata alla richiesta.	NON ACCOLTA	Il PATI non individua sull'area in oggetto opportunità di trasformazione urbanistica.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
39/b					b) Spostare più a sud la previsione della viabilità di progetto per ridurne la pendenza.	NON ACCOLTA	La nuova viabilità viene stralciata in accoglimento della osservazione 50/a, alla cui controdeduzione si rinvia.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
39/c					c) Modificare il grado di protezione dell'immobile di proprietà che ricade in zona di urbanizzazione consolidata.	NON ACCOLTA	La modifica dei gradi di protezione dei fabbricati non può essere fatta dal PATI bensì è previsione specifica del PI.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
40/a	10615	2/1/2014	MELANCO Albino	Valmorel	a) Togliere l'obbligo del PUA.	NON ACCOLTA	Il PATI ha voluto confermare l'area come linea preferenziale di sviluppo insediativo, e non avrebbe potuto fare diversamente in quanto l'area non è edificata e urbanizzata, e non presenta le caratteristiche previste dagli atti di indirizzo per l'urbanizzazione consolidata (classe b0402011).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
					b) Attuare l'area mediante PUA di iniziativa pubblica.	NON ACCOLTA	La tipologia di PUA (pubblico o privato) è di competenza del P.I. L'opportunità della proposta potrà essere valutata dall'Amministrazione in quella sede. Deve essere peraltro ben evidente l'interesse pubblico che comporta tale attuazione.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, trattandosi di tema di competenza del PI.
40/b	10615	2/1/2014	MELANCO Albino	Valmorel	c) Richiesto di poter realizzare il volume demolito di un rustico in altra zona previo prolungamento della strada della futura lotizzazione.	NON ACCOLTA	La richiesta fa riferimento ad interventi edilizi puntuali da valutare in sede di P.I. e non di PATI.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, trattandosi di tema di competenza del PI.
41	10616	2/1/2014	DAL MOLIN Pierluigi	Limana	Prevedere nuove linee preferenziali di espansione vista la vocazione della zona e la presenza delle principali opere di urbanizzazione.	NON ACCOLTA	La richiesta contrasta con le previsioni strategiche del PATI. L'ambito è stato individuato come zona di protezione del colle dell'antico abitato di Dussoi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
42	10617	2/1/2014	DE TOFFOL Giorgio	Coi di Navasa	Togliere la possibilità edificatoria dell'area di proprietà.	NON ACCOLTA	Il PATI non è conformativo pertanto definisce solo una "vocazione edificabile" ma non "l'edificabilità" di un'area. Il P.I. potrà valutare nel dettaglio la richiesta ed anche non prevedere possibilità edificatorie. Si richiamano inoltre i contenuti dell'art. 6 della L.R. n. 4 del 16/03/2015, che prevede l'obbligo da parte dei comuni di valutare la adozione delle cosiddette "varianti verdi" (varianti al PI) per la eliminazione della edificabilità dei terreni dei richiedenti (a seguito della pubblicazione di apposito bando).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
43	10618	2/1/2014	SOMMACAL Elvi	Laste	Riproporre due distinti ambiti di edificazione diffusa anziché l'unico individuato nella cartografia. La richiesta è motivata da problemi di carattere idraulico.	ACCOLTA	La richiesta è accoglibile. Si ricorda peraltro che l'individuazione del perimetro di "ambiti di edificazione diffusa" non corrisponde ad una automatica classificazione edificabile. E' il P.I. che deve verificare il rispetto di determinati parametri urbanistici e confermare o meno la possibilità di individuare dei lotti di completamento. Alla luce dell'art. 87 che definisce strategica la individuazione degli ambiti di edificazione diffusa, l'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 11**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, in coerenza con il punto 10 dell'Accordo di pianificazione sottoscritto in data 19/05/2009.
44	10619	2/1/2014	QUERIN Stefano + Altri	Coi di Navasa	Eliminare la previsione di edificazione diffusa prevista nel PATI.	ACCOLTA	Si concorda con la richiesta viste le numerose richieste degli abitanti ricadenti nell'ambito. Si ricorda che l'individuazione del perimetro di "area di edificazione diffusa" non corrisponde ad una automatica classificazione edificabile. E' il P.I. che deve verificare il rispetto di determinati parametri e confermare o meno la possibilità di individuare dei lotti di completamento. Alla luce dell'art. 87 che definisce strategica la individuazione degli ambiti di edificazione diffusa, l'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 5.**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, in coerenza con il punto 10 dell'Accordo di pianificazione sottoscritto in data 19/05/2009.
45/a	10620	2/1/2014	PRO LOCO LIMANA	Limana / Baorche est	a) Individuare un'area per lo svolgimento delle manifestazioni curate dall'Associazione locale in un'area posta al termine di via Buzzati in Limana.	NON ACCOLTA	L'area non viene ritenuta idonea alla localizzazione di quanto richiesto vista la sua vicinanza al sito in corso di bonifica e all'area esondabile.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
45/b	10620	2/1/2014	PRO LOCO LIMANA	Limana / Dussoi	b) Individuare un'area per lo svolgimento delle manifestazioni curate dall'Associazione locale in un'area posta ad ovest di via Sampoi.	NON ACCOLTA	L'area non viene ritenuta idonea alla localizzazione di quanto richiesto poiché va ad interessare un'ampia area individuata dal PATI come "area di protezione" - art. 84 N.T. che costituisce un ambito di filtro da preservare, anche a protezione del centro della vecchia Dussoi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
46/a	10621	2/1/2014	REOLON Luciano	Laste	a) Ritiene esagerata nell'estensione l'area di edificazione diffusa in loc. Laste. Invita l'A.C. al suo ripensamento.	ACCOLTA	La richiesta è accoglibile. Si ricorda peraltro che l'individuazione del perimetro di "ambiti di edificazione diffusa" non corrisponde ad una automatica classificazione edificabile. E' il P.I. che deve verificare il rispetto di determinati parametri urbanistici e confermare o meno la possibilità di individuare dei lotti di completamento. Alla luce dell'art. 87 che definisce strategica la individuazione degli ambiti di edificazione diffusa, l'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano, e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 11,**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, in coerenza con il punto 10 dell'Accordo di pianificazione sottoscritto in data 19/05/2009.
46/b	10621	2/1/2014	REOLON Luciano	Quartiere Europa	b) Ritiene eccessiva l'estensione della zona edificabile.	ACCOLTA	Si concorda nell'eliminare le due frecce che individuano le linee preferenziali di espansione del consolidato.	Viene proposta la modifica della Tav. 4 come da **ALLEGATO n. 2.**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, analoga alla osservazione n.12. *L'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano, e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).*
46/c				intero territorio comunale	c) Necessaria la salvaguardia dei borghi rurali impedendo nuove costruzioni in loro prossimità ma incentivando il recupero e l'ampliamento dei fabbricati esistenti.	NON ACCOLTA	La finalità di salvaguardia dei borghi rurali espressa dall'osservante è coerente con quanto disposto dall'art. 87 del PATI. Compete al PI la definizione di ambiti, interventi ed eventuale edificabilità. Nel caso di specie Col Vendramel (ma anche molti altri borghi) sono nell'attualità delle zone E4 (edificabili) ed il P.I potrà o meno confermarle.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
46/d				Col Vendramel	d) In qualità di proprietario di terreni richiede che la zona non diventi edificabile ma resti agricola.	NON ACCOLTA	L'istanza è da riferire alle successive azioni che l'A.C. vorrà porre in essere con il primo P.I. e non al livello strategico del PATI.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
46/e				Villa	e) Richiama i contenuti dell'osservazione n. 39/b del presente elenco in merito allo spostamento più a sud della viabilità di progetto di accesso alla zona produttiva di Baorche, da attuarsi mediante accordo di programma.	NON ACCOLTA	La nuova viabilità viene stralciata in accoglimento della osservazione 50/a, alla cui controdeduzione si rinvia.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
46/f	10621	2/1/2014	REOLON Luciano	non specificato	f) Individuare una zona attrezzata da destinare principalmente alla sicurezza in caso di calamità ma anche per manifestazioni della locale Pro Loco.	NON ACCOLTA	Quanto osservato è rispondente alla normativa nazionale e regionale, che vede le aree destinate alla protezione civile quali ambiti di servizio polivalenti. Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nei piani comunali di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale. Il piano di protezione civile del comune di Limana, adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 31/05/2012 e approvato con deliberazione del commissario provinciale n. 39 del 27/02/2012 individua quale area di ricovero il complesso degli impianti sportivi di La Cal.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
47	10622	2/1/2014	CAVALLET Mauro	Triches	Individuare l'ambito di proprietà all'interno di un "polo turistico" - art. 101 N.T.	ACCOLTA	Il richiedente fa riferimento ad una attività di ristorazione esistente che costituisce attività di interesse nell'ambito dell'offerta turistica. La nuova previsione può contribuire a potenziare ulteriormente la struttura.	-	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
48	10623	2/1/2014	DE ZANET Fabrizio	intero teritorio comunale	a) Inserire il limite dell'edificato rispetto alle fasce di rispetto degli elettrodotti.	NON ACCOLTA	Non si ritiene di inserire nel PATI il "limite fisico alla nuova edificazione" - art. 89 N.T. coincidente con le fasce di rispetto degli elettrodotti, ma di affrontare e disciplinare tali aspetti nel P.I. di livello comunale.	-	NON ACCOLTA La articolazione delle competenze tra PAT e PI, esclusivamente di carattere urbanistico-edilizio, è meglio specificata dalla integrazione dell'art. 26 a seguito della controdeduzione alla osservazione n. 5, cui si rinvia. Si prende atto della attestazione del professionista incaricato della redazione del PATI, allegato 10 alla nota del comune capofila n. 767 del 20/01/2016, relativa alla modifica della controdeduzione alla osservazione n. 48 presentata presso il comune di Limana, con la quale si attesta che tale modifica "non determina ricadute di natura ambientale e pertanto non è necessario acquisire un ulteriore parere da parte della Commissione Regionale VAS".
49	10624	2/1/2014	TREVISSON Stefano	Valpiana	Richiesto lo spostamento del "polo turistico" (poco distante) sulle aree di proprietà. La richiesta è motivata dalla previsione di sviluppare iniziative turistiche in ambito rurale nei terreni di proprietà. Le aree ora rientranti nel "polo turistico" sono inadeguate dal punto di vista idraulico.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Si ritiene non in contrasto con le strategie del Piano estendere il perimetro del "polo turistico" fino a ricomprendere gli edifici esistenti evidenziati nell'osservazione.	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 9.**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando però che l'individuazione del polo turistico di Villapiana effettuata con l'allegato 9 non comprende i fabbricati oggetto della osservazione, come indicati dalla controdeduzione. *Si provveda ad adeguare in tal senso la cartografia all. 9.*
50/a	10625	2/1/2014	COMITATO FRAZIONALE DI VILLA	Villa	A) Eliminare la viabilità di progetto d'accesso alla zona produttiva di Baorche in quanto inutile.	ACCOLTA	La nuova viabilità prevede un'uscita su strada provinciale tra due svincoli esistenti, risulta particolarmente difficile dal punto di vista tecnico-esecutivo, e l'eventuale realizzazione produrrebbe un eccessivo impatto visivo.	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 12**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. L'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale). *L'accoglimento della osservazione implica inoltre lo stralcio anche dei programmi complessi denominati "villa de Castello" e "via Sandro Pertini" (art. 90 NT) la cui attuazione veniva dalle norme tecniche subordinata alla realizzazione della nuova viabilità* *Si provveda ad adeguare in tal senso l'art. 90 e l'estratto della tav. 4 Allegato n.12.*
50/b	10625	2/1/2014	COMITATO FRAZIONALE DI VILLA	Villa	B) Prevedere l'ampliamento delle frazione verso nord-est.	NON ACCOLTA	La previsione richiesta coinvolge un contesto interessato da qualche abitazione sparsa, ma sostanzialmente rurale. Si ritiene in contrasto con le strategie del Piano.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present	Richiedente	Località	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
50/c	10625	2/1/2014	COMITATO FRAZIONALE DI VILLA	Villa	C) Prevedere la prosecuzione degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" lungo via Papa Luciani dove sono presenti una serie di edifici.	NON ACCOLTA	La situazione di fatto è analoga a molte altre presenti sul territorio a prevalente carattere agricolo, con edificazione discontinua, e la individuazione non sarebbe omogenea con i criteri adottati per il consolidato. Eventuali ambiti urbanizzati potranno essere ricompresi dal PI nella ridefinizione dei limiti del consolidato secondo i criteri definiti dall'art.86.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
51	10626	2/1/2014	RODRIGUEZ ROA Elisabeth	Coi de Navasa	Prevedere lo stralcio delle aree di proprietà dall'ambito di edificazione diffusa per mancanza di interesse.	ACCOLTA	Si ritiene l'istanza accoglibile anche alla luce di analoghe richieste nello stesso ambito. L'eliminazione della perimetrazione toglie delle opportunità di completamento ai proprietari, ma non contrasta con la strategia del Piano. Alla luce dell'art. 87 che definisce strategica la individuazione degli ambiti di edificazione diffusa, l'accoglimento della osservazione implica l'integrazione e l'adeguamento degli elaborati di piano e la conseguente nuova pubblicazione del PATI, come previsto dall'Accordo di pianificazione (stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale).	La controdeduzione modifica la tav. 4 del PATI come da **ALLEGATO n. 5.**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, in coerenza con il punto 10 dell'Accordo di pianificazione sottoscritto in data 19/05/2009.
52	10670	3/9/2014	MORETTI Astorre	Baorche	Inserire nell'ambito solo quelle dismesse escludendo quelle tutt'ora operative.	NON ACCOLTA	L'intero ambito di Baorche è ritenuto strategico per la vicinanza al centro; in un'ottica di lungo periodo l'area potrebbe subire delle trasformazioni che la previsione di Piano renderebbe compatibili. Le attività esistenti non sono penalizzate da particolari limitazioni e possono continuare l'attività. La riqualificazione e riconversione ha carattere urbanistico e strategico, pertanto non può che ricomprendere l'intera area produttiva, che deve essere valutata nella sua interezza al momento di dare attuazione alla previsione del PATI. Le differenti situazioni delle attività produttive vanno valutate in sede di PI, che differenzierà gli interventi in ragione dello stato di fatto.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
1	6448	1/7/2014	DAL MAS Maria Teresa + Altri	Sopra Spin	zona agricola	Ambiti di edificazione diffusa	Art. 87	Richiesto un aumento del diametro del simbolo che individua le aree di edificazione diffusa oppure il suo leggero spostamento	NON ACCOLTA	Compete al PI – ai sensi dell'art. 87 - la puntuale perimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa, secondo le direttive fornite dal PATI.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
2	7646	5/8/2014	MAZZORANA Clara	Bivio Reduce	zona agricola	zona agricola	Art. 119	Richiesto il cambio d'uso da zona agricola a zona edificabile.	NON ACCOLTA	La zona è caratterizzata dalla presenza di alcuni fabbricati ma non può essere definita di "urbanizzazione consolidata" in quanto trattasi di contesto agricolo.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
3	8010	21/8/2014	PRALORAN Ivan	Chere	zona agricola	zona agricola / aree cuscinetto	Art. 116 - 119	Sollecitano l'adozione in tempi brevi dei provvedimenti necessari per dare attuazione al credito edilizio per situazione di grave dissesto idrogeologico (cfr. artt. 69,70,71 delle N.T.).	NON ACCOLTA	La sollecitazione va nella direzione di attuare le previsioni strategiche del PATI. Spetta alla Amministrazione subito dopo l'approvazione del Piano dare avvio alla redazione del P.I. Si rinvia peraltro nel caso di specie anche alle possibilità previste dalla vigente normativa regionale (c.d. Piano casa).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando che il tema non è di competenza del PATI ma del PI, al quale si rinvia.
4	8011	21/8/2014	BATTISTON Rina	Chere	zona agricola	zona agricola / aree cuscinetto	Art. 116 - 119	Sollecitano l'adozione in tempi brevi dei provvedimenti necessari per dare attuazione al credito edilizio per situazione di grave dissesto idrogeologico (cfr. artt. 69,70,71 delle N.T.).	NON ACCOLTA	La sollecitazione va nella direzione di attuare le previsioni strategiche del PATI. Spetta alla Amministrazione subito dopo l'approvazione del Piano dare avvio alla redazione del P.I. Si rinvia peraltro nel caso di specie anche alle possibilità previste dalla vigente normativa regionale (c.d. Piano casa).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando che il tema non è di competenza del PATI ma del PI, al quale si rinvia.
5	8012	21/8/2014	MERLUZZI Fabio	Chere	zona agricola	zona agricola / aree cuscinetto	Art. 116 - 119	Sollecitano l'adozione in tempi brevi dei provvedimenti necessari per dare attuazione al credito edilizio per situazione di grave dissesto idrogeologico (cfr. artt. 69,70,71 delle N.T.).	NON ACCOLTA	La sollecitazione va nella direzione di attuare le previsioni strategiche del PATI. Spetta alla Amministrazione subito dopo l'approvazione del Piano dare avvio alla redazione del P.I. Si rinvia peraltro nel caso di specie anche alle possibilità previste dalla vigente normativa regionale (c.d. Piano casa).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando che il tema non è di competenza del PATI ma del PI, al quale si rinvia.
6	8014	21/8/2014	BATTISTON Rosetta	Chere	zona agricola	zona agricola / aree cuscinetto	Art. 116 - 119	Sollecitano l'adozione in tempi brevi dei provvedimenti necessari per dare attuazione al credito edilizio per situazione di grave dissesto idrogeologico (cfr. artt. 69,70,71 delle N.T.).	NON ACCOLTA	La sollecitazione va nella direzione di attuare le previsioni strategiche del PATI. Spetta alla Amministrazione subito dopo l'approvazione del Piano dare avvio alla redazione del P.I. Si rinvia peraltro nel caso di specie anche alle possibilità previste dalla vigente normativa regionale (c.d. Piano casa).	.	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando che il tema non è di competenza del PATI ma del PI, al quale si rinvia.
7	8016	21/8/2014	BATTISTON Graziella	Chere	zona agricola	zona agricola / aree cuscinetto	Art. 116 - 119	Sollecitano l'adozione in tempi brevi dei provvedimenti necessari per dare attuazione al credito edilizio per situazione di grave dissesto idrogeologico (cfr. artt. 69,70,71 delle N.T.).	NON ACCOLTA	La sollecitazione va nella direzione di attuare le previsioni strategiche del PATI. Spetta alla Amministrazione subito dopo l'approvazione del Piano dare avvio alla redazione del P.I. Si rinvia peraltro nel caso di specie anche alle possibilità previste dalla vigente normativa regionale (c.d. Piano casa).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando che il tema non è di competenza del PATI ma del PI, al quale si rinvia.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
8	8245	30/8/2014	DA CANAL Lucia	Stiane	zona agricola	zona agricola	Art. 119	Richiede la verifica della previsione riportata in Tav. 2 denominata "orlo di scarpata" in quanto fisicamente non rilevabile.	ACCOLTA	Si esprime parere favorevole sulla base del parere espresso dal geologo estensore degli studi specialistici. Si evidenzia peraltro che la norma prevede la puntuale individuazione di tali elementi in sede di P.I.	Si propone la modifica della Tav. 2 come da **ALLEGATO n. 1**	ACCOLTA L'osservazione evidenzia una situazione di fatto non adeguatamente considerata dal PATI. *Si propone al comune di integrare l'allegato 1 (fascicolo 6) col parere del geologo (cfr. allegato 1 alle controdeduzioni del Comune di Limana, fascicolo 4)*
9	8246	30/8/2014	DE BONA Stefano	Frontin	Z.T.O. C1	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 86	Richiede venga ridotta la zona di urbanizzazione consolidata e traslata la possibilità edificatoria su terreni adiacenti.	NON ACCOLTA	Si richiamano i contenuti dell'art. 6 della L.R. n. 4 del 16/03/2015, che prevede l'obbligo da parte dei comuni di valutare la adozione delle cosiddette “varianti verdi” (varianti al PI) per la eliminazione della edificabilità dei terreni dei richiedenti (a seguito della pubblicazione di apposito bando). Il piano ha già individuato una idonea zona di espansione posta ad ovest del consolidato, verso un ambito già interessato da edificazione.	.-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
10	8247	30/8/2014	MASPES Elettra	Celle	Z.T.O. C2	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 86	Richiede lo stralcio della zona edificabile vista la saturazione dell'area e la sua collocazione in zona pericolosa (in prossimità di una curva con poca visibilità).	NON ACCOLTA	In sede di redazione del P.I. potrà essere valutata la richiesta in quanto il PATI non classifica le aree in zone territoriali omogenee. Si richiamano inoltre i contenuti dell'art. 6 della L.R. n. 4 del 16/03/2015, che prevede l'obbligo da parte dei comuni di valutare la adozione delle cosiddette “varianti verdi” (varianti al PI) per la eliminazione della edificabilità dei terreni dei richiedenti (a seguito della pubblicazione di apposito bando).	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
11	8248	30/8/2014	BURLON Aldo	Niccia	zona agricola	zona agricola	Art. 119	Richiede l'ampliamento dell'ambito di edificazione diffusa.	NON ACCOLTA	Compete al PI – ai sensi dell'art. 87 - la puntuale perimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa, secondo le direttive fornite dal PATI.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
12	8249	30/8/2014	D'INCA' Italo	Longhere	zona agricola	zona agricola	Art. 119	Richiede venga tolta la previsione di area boscata e relativo vincolo ambientale.	NON PERTINENTE	La richiesta fa riferimento alla previsione riportata in Tav. 1; va detto che il limite delle zone boscate è imposto dalla Carta Forestale Regionale. Solo l'attuazione del Piano di Riordino Forestale può, ai sensi della L.R. 52) rivedere tali limiti. Nella Tav. 4 del PATI è riportato il corridoio ecologico che ricalca grossomodo il perimetro della zona boscata. Visto che la problematica delle zone boscate è particolarmente sentita dalla popolazione dei due Comuni si propone di integrare l'art. 11 punto 2) ribadendo che gli uffici competenti (Servizi Forestali Regionali) si esprimono, su specifica istanza e previo sopralluogo, se determinate formazioni forestali abbiano o meno caratteristiche di zona boscata.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando che la controdeduzione fa riferimento ad una proposta di modifica delle norme art.11 contenuta nel fascicolo 2 “Integrazioni Normative”, cui si rimanda.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
13	8274	1/9/2014	DAL MAGRO Domenico	S. Antonio di Tortal	zona agricola	Zona agricola / linee preferenziali di espansione produttiva	Art. 119 - art. 92	Richiede venga tolta la zonizzazione produttiva e la possibilità di espansione produttiva, confermando la zona agricola.	NON ACCOLTA	Il richiedente è proprietario di una piccola porzione di area interessata dalla previsione di espansione produttiva che ricade prevalentemente su aree i cui proprietari non hanno presentato osservazione per torglierla. Ciò premesso si rileva effettivamente una incongruenza tra la previsione di espansione contenuta in Tav. 4 e i contenuti della Tav. 2 del PATI e della Relazione agronomica (invarianti di natura agricolo produttiva). Sentito l'estensore degli studi agronomici del piano e valutato che detta previsione di espansione è la riconferma di quanto già previsto dal PRG vigente si propone di confermare la previsione contenuta nella Tav. 4 in quanto trattasi dell'unica zona di espansione produttiva dell'intera ATO n. 3 (sia a Trichiana che Limana). Alla luce dell'incongruenza rilevata e della nota del dott. Michele Cassol si propone la modifca dell'elaborato grafico denominato Tav. 2.	Viene proposta la modifica della tav. n. 2 come da **ALLEGATO n. 2**	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
14	8275	1/9/2014	DAL MAGRO Adelina	S. Antonio di Tortal	Z.T.O. D5	Linee preferenziali di espansione produttiva	Art. 119 - art. 92	Richiede venga tolta la zonizzazione produttiva da tutte le aree che possiedono i requisiti di zona agricola.	NON ACCOLTA	Il richiedente è proprietario di una piccola porzione di area interessata dalla previsione di espansione produttiva che ricade prevalentemente su aree i cui proprietari non hanno presentato osservazione per torglierla. Ciò premesso si rileva effettivamente una incongruenza tra la previsione di espansione contenuta in Tav. 4 e i contenuti della Tav. 2 del PATI e della Relazione agronomica (invarianti di natura agricolo produttiva). Sentito l'estensore degli studi agronomici del piano e valutato che detta previsione di espansione è la riconferma di quanto già previsto dal PRG vigente si propone di confermare la previsione contenuta nella Tav. 4 in quanto trattasi dell'unica zona di espansione produttiva dell'intera ATO n. 3 (sia a Trichiana che Limana). Alla luce dell'incongruenza rilevata e della nota del dott. Michele Cassol si propone la modifca dell'elaborato grafico denominato Tav. 2.	Viene proposta la modifica della tav. n. 2 come da **ALLEGATO n. 2**	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
15	8276	1/9/2014	RANON Francesco	torrente Marteniga	zona agricola	zona agricola / corridoio ecologico	Art. 119, 115	Richiede venga rimossa l'indicazione di area boscata lungo il torrente Marteniga in quanto le presenze forestali non possiedono caratteristiche di bosco.	NON PERTINENTE	La richiesta fa riferimento alla previsione riportata in Tav. 1; va detto che il limite delle zone boscate è imposto dalla Carta Forestale Regionale. Solo l'attuazione del Piano di Riordino Forestale può, ai sensi della L.R. 52) rivedere tali limiti. Nella Tav. 4 del PATI è riportato il corridoio ecologico che ricalca grossomodo il perimetro della zona boscata. Visto che la problematica delle zone boscate è particolarmente sentita dalla popolazione dei due Comuni si propone di integrare l'art. 11 punto 2) ribadendo che gli uffici competenti (Servizi Forestali Regionali) si esprimono, su specifica istanza e previo sopralluogo, se determinate formazioni forestali abbiano o meno caratteristiche di zona boscata.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale, rilevando che la controdeduzione fa riferimento ad una proposta di modifica delle norme art.11 contenuta nel fascicolo 2 "Integrazioni Normative", cui si rimanda.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
16	8292	1/9/2014	ASSOCIAZIONE VOLO ALPINO	Longhere	zona agricola	zona agricola / linee preferenziali di espansione dei servizi di maggior rilevanza	Art. 119, 104	a) Richiede venga eliminata la previsione di espansione dell'area destinata a "servizi di maggiore rilevanza" (tecnologici) in quanto interferisce con la sicurezza del volo della vicina aviosuperficie, regolamente riconosciuta dall'ENAC, in base al Codice della navigazione aerea.	NON ACCOLTA	Con nota prot. 6247 del 27.06.2013 Enac ha comunicato al Comune che, sulla base di quanto dichiarato dal gestore, non esercita nessun tipo di verifica trattandosi di aviosuperficie per attività turistica. Se detta aviosuperficie è dotata di uno specifico nulla osta rilasciato dall'autorità competente che conferma tutti i parametri evidenziati nella nota di diffida a firma dell'avv. Fabrizio Righes, perventua per conoscrenza al Comune, in sede di P.I. ne verranno recepiti i contenuti.	Vedi **ALLEGATO n. 3**	NON ACCOLTA Non risultano agli atti documentazioni relative alla attuazione della espansione del sito di discarica e non è pertanto ad oggi valutabile la sussistenza di potenziali interferenze tra i due ambiti per servizi. L'osservazione attiene la disciplina degli interventi e alle loro modalità di realizzazione, tema non di competenza del PATI ma del PI e della attività amministrativa ordinaria. Si demanda al Piano degli Interventi il rispetto dei contenuti dell'art. 701 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 e s.m.i.).
16	8292	1/9/2014	ASSOCIAZIONE VOLO ALPINO	Longhere	zona agricola	zona agricola / linee preferenziali di espansione dei servizi di maggior rilevanza	Art. 119, 104	b) In subordine richiede venga previsto l'obbligo che la zona in parola rimanga ad una quota pari o inferiore all'attuale piano di campagna, con limitazioni anche all'utilizzo di macchinari utilizzati, al fine di non creare intralcio al volo.	NON ACCOLTA	Si ribadiscono i contenuti della motivazione sopra riportata.	-	
								c) Prevedere limitazioni alle eventuali recinzioni della discarica sempre per ragioni di sicurezza del volo.	NON ACCOLTA	Il PATI ha contenuti strategici, le norme attuative vengono sviluppate nel Piano degli Interventi.	-	
17	8312	2/9/2014	ANDRICH Siro	Trichiana	Z.T.O. A	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 86	Viene evidenziata la vocazione agricola del compendio di proprietà, che ricade invece nella carta della trasformabilità in zona di urbanizzazione consolidata. Il piccolo complesso architettonico dovrebbe mantenere le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. Non prevedere eventuali le potenzialità edificatorie.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Considerato che il PRG classifica l'area come zona A (centro storico), che l'osservazione conferma la valenza storico testimoniale dell'insediamento e che l'ambito è inserito in un contesto edificato (non definibile come zona agricola) si condivide la richiesta di individuarlo come ambito di centro storico, individuazione idonea anche alla tutela degli scoperti, in sintonia con l'art. 40 della L.R. 11/2004.	Viene proposta la modifica della Tav. 4 come da **ALLEGATO n. 4**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. Si tiene opportuno specificare nell'allegato 4 che la relativa voce di legenda è quella di "centro storico".
18/A	8313	2/9/2014	BALZAN Giorgio	loc. Bivio	Z.T.O. C1	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 86, 75 bis	Viene evidenziata la situazione del Rio Gorgon, sottolineando che una regolare e periodica manutenzione dello stesso, con l'asportazione del materiale di accumulo in particolare in prossimità della strada provinciale, farebbe venir meno i contenuti dell'art. 75 bis e delle prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI).	NON ACCOLTA	La competenza alla manutenzione di scoli e fossati è dei rispettivi proprietari, che possono essere anche privati. Il Comune – in virtù della competenza nella tutela dell'ambiente e della sicurezza – può disporre apposite ordinanze affinché tali manutenzioni vengano effettuate. In alcuni casi può esservi anche uno specifico ente di gestione (es. consorzio di bonifica). Si ritiene esaustivo il contenuto del punto 10) dell'art. 60 ter.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
18/B	8313	2/9/2014	BALZAN Giorgio	Generale	-	Aree di urbanizzazione consolidata / indicazioni particolari	Art. 86, 75 bis	Rendere obbligatoria: a) la manutenzione delle opere d'arte esistenti almeno ogni 5 anni, b) la realizzazione di protezioni degli argini esistenti, c) l'escavazione del materiale di accumulo con scadenze periodiche, d) la pulizia degli alberi adiacenti al corso d'acqua. Tali semplici interventi eviterebbero la realizzazione di "vasche di laminazione"	PARZIALMENTE ACCOLTA	Gli interventi proposti vanno nella direzione di assicurare la regolare manutenzione del corso d'acqua, garantendo il regolare deflusso delle acque ed evitando allagamenti o tracimazioni dall'alveo. Si propone l'integrazione dell'art. 75 bis delle Norme tecniche, di concerto con l'Ente preposto alla tutela idraulica.	Viene proposta l'integrazione dell'art. 75 bis delle N.T. come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
19	8250	30/8/2014	SCHIOCCHET Bruno	Bivio San Felice	Z.T.O. D5	Aree di urbanizzazione consolidata produttiva	Art. n. 91	Modificare l'attuale destinazione di zona D5 "zone miste" con aziende artigianali e commerciali in "zone miste" che comprendano anche aziende a vocazione ricettiva-alberghiera.	NON ACCOLTA	Nell'ambito del PATI non è possibile effettuare la zonizzazione funzionale che compete invece al P.I. L'osservazione potrà essere valutata in quella sede.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
20	8788	19/9/2014	COMO Mary	Frontin	zona agricola	zona agricola / linee preferenziali di espansione	Art. n. 88, n. 119	Inserimento delle particelle di proprietà nella vicina Z.T.O. C1 vista l'esistenza di tutte le opere di urbanizzazione e della viabilità interna	NON ACCOLTA	L'area oggetto di osservazione non presenta le caratteristiche previste dagli atti di indirizzo per l'urbanizzazione consolidata (classe b0402011), né quelle definite dall'art. 86 delle NT per la ridefinizione del margine del consolidato. La previsione di espansione dell'abitato è già indicata nella tav. 4 del PATI. Pur concordando quindi con la finalità della osservazione, non compete al PATI la nuova zonizzazione delle aree, ma al PI, che potrà anche ridefinire il limite del consolidato ai sensi dell'art. 86 delle NT. Riscontrato l'errore materiale si propone la modifica della grafia della "freccia" da "linee preferenziali di espansione (ZTO C2 PRG vigente)" in "linee preferenziali di espansione (nuove previsioni) della Tav. 4.	Viene poposta la modifica della Tav. 4 come da **ALLEGATO n. 5**	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
21	9164	27/9/2014	MARTUSCELLI Achille + Altri	1	-	Vincoli e pianificazione territoriale	Art. 8	Evidenziata la contraddizione tra i contenuti del 3^ comma dell'art. 8 e quelli dell'art. 5.	NON ACCOLTA CHIARIMENTO	Non si tratta di contraddizione. L'Art. 8 delle N.T. è un articolo di inquadramento dei contenuti della Tav. 1 relativa ai vincoli ed alle previsioni contenute nella pianificazione superiore. Tutte le previsioni cartografate in questa tavola sono ricognitive, ed è pertanto necessario fare riferimento agli specifici provvedimenti di vincolo. Il penultimo comma di tale articolo è charificatore in tal senso. L'art. 5 invece fa riferimento all'efficacia dei PRG vigenti dopo l'adozione (o approvazione) del PATI. Viene cioè ribadito che le previsioni contenute nella Tav. 4 non sono "conformative" non determinano cioè ad es. l'immediata edificabilità di un'area, ma individuano i presupposti perché lo diventi nel successivo P.I.	-	NON ACCOLTA – CHIARIMENTO Si concorda con la controdeduzione comunale.
21	9164	27/9/2014	MARTUSCELLI Achille + Altri	2	-	Vincoli sui beni culturali	Art. 10	Specificare che il vincolo sulla canonica della chiesa arcipretale è limitato alla porzione a ridosso della chiesa.	NON ACCOLTA	La canonica è vincolata, come titolato alla lettera c) dell'art. 10, in quanto edificio pubblico avente più di settant'anni (e solo per quella parte), non necessitando ulteriori specificazioni. In merito alla proposta di vincolo della carpenada si precisa che l'art. 10 è relativo a vincoli di legge di competenza di altri enti. Il PATI la riconosce tra le invarianti di natura paesaggistica (tav. 2)	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				3a	-	Vincoli paesaggistici	Art. 11	Le zone boscate riportate in Tav. 1 ampiano le zone sottoposte a vincolo paesaggistico anche ai boschi di recente formazione. Prevedere una norma che specifichi quali sono i boschi soggetti a vincolo e le procedure per estromettere quelli che non possiedono tali caratteristiche.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Le zone boscate riportate nella Tav. 1 sono quelle imposte dagli Atti di Indirizzo e dalle indicazioni della Direzione Regionale competente, sono cioè quelle riportate nella Carta Forestale Regionale. Si propone di integrare l'art. 11 punto 2) ribadendo che gli uffici competenti (Servizi Forestali Regionali) si esprimono, su specifica istanza e previo sopralluogo, se determinate formazioni forestali abbiano o meno caratteristiche di zona boscata.	Viene proposta l'integrazione dell'art. 11 delle N.T. come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				3b	-	Vincoli paesaggistici	Art. 11	Evidenziato il contrasto con l'art. 54 comma 2 in merito alle zone di tutela della rete idrografica.	NON ACCOLTA	La materia non è di competenza del PATI, ma regolata dalla specifica normativa di settore. Si ritiene che i contenuti degli artt. 8 e 11 siano in tal senso esaustivi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				4	-	Classi di pericolosità	Art. 15	Mancano le specifiche che definiscono le classi di pericolosità.	NON ACCOLTA	Non pare opportuno riportare normative di competenza di altri enti che possono essere soggette a successive modifiche.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
21	9164	27/9/2014	MARTUSCELLI Achille + Altri	5	-	Depuratori e vasche imhoff	Art. 22	Specificare la possibilità di usufruire delle possibilità previste dal Piano Casa per gli immobili esistenti, con possibilità di ampliamento esterna alle fasce di rispetto.	CHIARIMENTO	L'osservazione fa riferimento a normative di carattere derogatorio e temporaneo, comunque applicabili sul territorio comunale, che per queste ragioni non è appropriato vengano richiamate dal PATI.	-	NON ACCOLTA – CHIARIMENTO Si concorda con la controdeduzione comunale.
				6	-	Cimiteri	Art. 23	Evidenziata la contraddizione tra i limiti previsti dalla norma e le previsioni cartografiche riportate in Tav. 1	NON ACCOLTA	Si ritiene esaustivo quanto riportato nell'art. 23, che è conforme alle norme di settore vigenti (art. 338 TT.UU.LL.SS.). Per la realizzazione di interventi nelle aree oggetto di riduzione del vincolo, si richiamano inoltre le disposizioni dell'articolo 41 comma 4bis della L.R.11/2004.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				7	-	Strutture in quota	Art. 37	Specificare che sarà il P.I. a definire le modalità di intervento per eventuali ampliamenti per le strutture in quota e non le schede progetto.	NON ACCOLTA	Le schede progetto sono strumenti operativi, contenuti nel P.I., che consentono di controllare le possibili trasformazioni su immobili di particolare interesse, ad es. collocando gli ampliamenti nelle zone più adeguate e meno invasive. Una norma generica nel P.I., senza scheda progetto, può avere conseguenze inattese per la salvaguardia di tali beni.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				8	-	Aree idonee alle trasformazioni a condizione	Art. 57	Non specificare tutte le indagini e i rilievi propedeutici all'intervento edificatorio evidenziate al comma 2.	PARZIALMENTE ACCOLTA	L'art. 57 non indica specifiche indagini ma elenca delle tipologie di indagine relative ad aspetti problematici presenti sul territorio. Tali indagini vanno contestualizzate in relazione all'entità delle trasformazioni e alla criticità presenti nelle aree oggetto di intervento. Si propone l'accoglimento parzialmente con la modifica del comma 2 dell'art. 57 nel modo seguente: *"Tali aree includono una importante parte <u>del</u> territorio comunale ove è necessario che in ~~tutte le fasi di utilizzo edificatorio~~ <u>relazione all'entità delle trasformazioni ed alle caratteristiche/criticità del sito</u> si proceda ad accurata:* *- indagine geologica e geotecnica,* *- verifica di compatibilità idraulica,* *- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico,* *- valutazione della amplificazione sismica locale.*	Viene proposta la modifica dell'art. 57 comma 2 delle N.T. come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				9	-	Ambiti di pregio paesaggistico	Art. 39	Integrare l'articolo prevedendo che nell'attesa del P.I. si applicano le norme vigenti del PRG.	NON ACCOLTA	Si ritiene esaustivo il contenuto dell'art. 39.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				10 / a	-	Zone di tutela	Art. 54	Necessario specificare la definizione di "ciglio dei corsi d'acqua" o la possibilità di definirlo sul posto in contraddittorio.	NON ACCOLTA	La materia non è di competenza del PATI, ma regolata dalla specifica normativa di settore.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				10 / b	-	Zone di tutela	Art. 54	Prevede la possibilità di attuare nelle zone di tutela gli interventi previsti dal c.d. Piano Casa o altre norme di settore.	NON ACCOLTA CHIARIMENTO	La norma evidenzia la presenza di fasce di rispetto introdotte dalla citata L.R. e richiama la necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto alla tutela di tali aree. Per l'applicazione delle norme derogatorie regionali, vista la loro costante evoluzione, si rinvia ai loro contenuti e alle circolari esplicative.	-	NON ACCOLTA – CHIARIMENTO Si concorda con la controdeduzione comunale.
				11 / a	-	Prescrizioni generali di natura idraulica	Art. 60 bis	Eliminare il punto 9) dell'art. 60 bis in quanto fa riferimento a "grandi e moderne vie".	ACCOLTA	Mantenere il punto 9) dell'art. 60 bis eliminado solo la dizione "*grandi e moderne vie*".Mantenere il punto 9) dell'art. 60 bis eliminado solo la dizione "*grandi e moderne vie*".	Proposta la modifica dell'art. 60 bis delle N.T. come da **ALL. "INTEGR. NORMATIVE"**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale
				11 / b	-	Prescrizioni generali di natura idraulica	Art. 60 bis	Non definito al punto 10) dell'art. 60 bis come comportarsi in assenza di piede arginale.	NON ACCOLTA	La materia non è di competenza del PATI, ma regolata dalla specifica normativa di settore.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				12 / a	-	Norme generali di natura idraulica	Art. 60 ter	Al punto 4) sostituire la dizione "si prescrive" con l'obbligo.	NON ACCOLTA CHIARIMENTO	Letteralmente prescrivere o obbligare hanno la stesso significato normativo.	-	NON ACCOLTA – CHIARIMENTO Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
21	9164	27/9/2014	MARTUSCELLI Achille + Altri	12 / b	-	Norme generali di natura idraulica	Art. 60 ter	Al punto 7) aggiungere la previsione che la progettazione debba essere concordata con il soggetto gestore della rete fognaria.	ACCOLTA	Trattandosi di integrazione coerente e propositiva si concorda.	Viene proposta l'integrazione dell'art. 60 ter delle N.T. come da **ALL. INTEGRAZIONI NORMATIVE**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale
				12 / c	-	Norme generali di natura idraulica	Art. 60 ter	Al punto 10) vi è un riferimento all'ente gestore di scoli e fossati che non risulta esistere. Specificare a chi si fa riferimento.	NON ACCOLTA	La competenza alla manutenzione di scoli e fossati è dei rispettivi proprietari, che possono essere anche privati. Il Comune – in virtù della competenza nella tutela dell'ambiente e della sicurezza – può disporre apposite ordinanze affinché tali manutenzioni vengano effettuate. In alcuni casi può esservi anche uno specifico ente di gestione (es. consorzio di bonifica). Si ritiene esaustivo il contenuto del punto 10) dell'art. 60 ter.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				12 / d	-	Norme generali di natura idraulica	Art. 60 ter	Punto 10). Viene proposto che il Comune possa demandare ai privati la manutenzione della rete idraulica minore, impegnandosi come misura incentivante a provvedere alla redazione della procedura amministrativa.	NON ACCOLTA	La competenza alla manutenzione di scoli e fossati è dei rispettivi proprietari, che possono essere anche privati. Il Comune – in virtù della competenza nella tutela dell'ambiente e della sicurezza – può disporre apposite ordinanze affinché tali manutenzioni vengano effettuate. In alcuni casi può esservi anche uno specifico ente di gestione (es. consorzio di bonifica). Si ritiene esaustivo il contenuto del punto 10) dell'art. 60 ter.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				13	zone agricole	Area soggetta a valanghe	Art. 61	Viene evidenziata la necessità di aggiornare le previsioni cartografiche sulla base delle informazioni in possesso del Centro Valanghe di Arabba.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Per la compilazione delle banche dati geologiche del PATI sono state seguite le indicazioni e linee guida regionali. Si propone di modificare il secondo periodo dell'articolo 61 delle N.T. come segue: "*Il PI potrà aggiornare la cartografia relativa alle valanghe, senza che ciò costituisca variante al PATI, anche sulla base di studi, indagini e documenti anche prodotti dal Centro Valanghe di Arabba*".	Viene proposta l'integrazione dell'art. 61 delle N.T. come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				14	zone agricole	Area di frana.	Art. 62	Evitare di specificare a priori la distanza dal margine superiore delle frane.	ACCOLTA	Si esprime parere favorevole anche sulla base del parere favorevole espresso dal geologo estensore degli studi specialistici. Si propone la modifica dell'art. 62 come da proposta del geologo.	Viene proposta la modifica dell'art. 62 delle N.T. come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale
				15	-	Credito edilizio.	Art.70	Prevedere l'obbligatorietà della redazione del P.I. su base catastale.	NON ACCOLTA	La L.R. n. 11/2004 (art. 9) rende necessaria la redazione del P.I. su base CTR. Nulla vieta che l'Amministrazione possa decidere di redigere per P.I., in particolare per le zone significative, anche su base catastale, per consentire la corretta attuazione del credito edilizio. Si rammenta peraltro che il P.I. deve contenere anche il registro dei Crediti Edilizi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				16 / a	-	Ville e contesti figurativi.	Art. 83	Segnalata la mancanza dell'art. 83 relativo alle ville e ai contesti figurativi, richiesta la predisposizione di uno specifico elenco.	ACCOLTA	Per un mero errore materiale il testo dell'art. 83 non compare nelle Norme Tecniche. Si propone il suo inserimento come da testo depositato a suo tempo ufficialmente presso i Comuni.	Viene proposta l'integrazione delle N.T. con l'inserimento dell'art. 83 come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
21	9164	27/9/2014	MARTUSCELLI Achille + Altri	16 / b	-	Edifici di interesse testimoniale / Opere di ingegneria / Manufatti di valore testimoniale / ville e contesti figurativi.	Art. 34, 35, 36, 83	Evidenziata la necessità di specifici elenchi dei beni sottoposti a tutela specifica.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Si ritiene condivisibile la proposta; è possibile la redazione di uno specifico elenco solo per i beni di cui all'art. 35 e 83 mentre gli altri sono molto numerosi e riscontrabili esclusivamente nel quadro conoscitivo a cui si rinvia. A tal fine si propone l'integrazione delle N.T. con un elenco in allegato.	La redazione dell'elenco sarà redatto e sottoposto all'Ente Provincia prima dell'approvazione del PATI.	NON ACCOLTA L'elenco richiesto è già presente nell'art. 33 per quanto attiene alle Ville ed alle Chiese. Per gli "edifici di interesse testimoniale" le "opere di ingegneria e di archeologia industriale" ed i "manufatti di valore testimoniale", come indicato dalla NT del PATI, la puntuale individuazione, la definizione della disciplina di tutela e di eventuali gradi di protezione verrà effettuata dal PI.
				17/a	zona agricola	Ambiti di edificazione diffusa	Art. 87	Togliere il riferimento alle esigenze abitative di ordine familiare o di prima casa che può ingenerare confusione e possibili complicazioni nell'applicazione.	NON ACCOLTA	Lo spirito che ha determinato tale previsione, su specifico indirizzo delle Amministrazioni, è proprio finalizzato a tali esigenze, anche al fine di evitare / contenere intenti speculativi.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				17/b	zona agricola	Ambiti di edificazione diffusa	Art. 87	Evidenziata la presenza in molti ambiti di edificazione diffusa di nuclei costituiti da residenze, stalle e allevamenti anche di grosse dimensioni che mal si adattano alla definizione di "ambiti a prevalente destinazione residenziale".	ACCOLTA	L'osservazione riscontra come a Trichiana i nuclei di edificazione diffusa comprendano centri aziendali e attività agricole. Gli atti di indirizzo specificano che alla edificazione diffusa non si applicano i disposti dell'art. 44 della L.R.11/2004, riconoscendo la vocazione residenziale prevalente su quella agricolo produttiva. Si propone la modifica dell'art. 87 inserendo dopo il comma 2 la seguente frase: "*...devono adeguarsi a tali previsioni cartografiche come definito dai successivi commi. Le risultanti variazioni cartografiche non costituiscono variante al PATI.* *In sede di adeguamento i Piani degli Interventi verificano la eventuale presenza di centri aziendali e attività agricole per le quali vigono prioritariamente i disposti del Titolo V della L.R. 11/2004, che prevalgono rispetto alla previsione di cui ai commi precedenti."*	Viene proposta l'integrazione dell'art. 87 delle N.T. come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale
				18	-	SUAP	Art. 98	Stralciare il riferimento all'articolo del SUAP in quanto norma nazionale.	NON ACCOLTA	La L.R.11/2004 all'art. 13 lett.n) attribuisce al PAT la competenza di dettare criteri per l'applicazione della procedura dello SUAP, come meglio definito dallo specifico atto di indirizzo allegato alla DGRV 832/2010.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
21	9164	27/9/2014	MARTUSCELLI Achille + Altri	19	zona agricola	Corridoi ecologici	Art. 115	Indicare più genericamente le prescrizioni demandando al P.I. e specificare che nella fase intermedia è applicabile la normativa previgente.	NON ACCOLTA	Le prescrizioni sono mutuate dall'art. 20 del PTCP, pertanto di carattere sovraordinato. E' senz'altro necessaria una loro contestualizzazione con riferimento alle specifiche realtà presenti sul territorio dei comuni di Limana e Trichiana, fintantoché questa non verrà fatta vanno mantenute norme di salvaguardia. Si propone di integrare l'articolo 115 come segue: "*Il PI ha il compito di dettagliare le suddette prescrizioni, definendo le trasformazioni, le pratiche e le attività ammesse nell'ambito dei corridoi ecologici, in relazione alle loro specifiche caratteristiche ambientali*."	Viene proposta l'integrazione dell'art. 115 delle N.T. come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
				20	zona agricola	Buffers zone	Art. 116	Integrare le norme consentendo gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ammessi dalla norma previgente.	NON ACCOLTA	Le buffer zone della rete ecologica sono elementi areali, non puntuali, per le quali il PATI definisce obiettivi e direttive. Viene inoltre specificato nel cartiglio della tav. 4 che essere rientrano tra le aree agricole. Compete comunque al PI la definizione puntuale delle modalità di intervento.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				21 / a	zona agricola	Edificabilità nelle zone agricole	Art. 120	Non richiamare il limite quantitativo riportato nella L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. limitata alle zone montane al fine di evitare che se modificata la L.R. citata potrebbero crearsi dei conflitti.	NON ACCOLTA	Il tema della eventuale modifica delle norme sovraordinate è affrontato dall'art. 131 delle NT.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				21 / b	zona agricola	Edificabilità nelle zone agricole	Art. 120	Eliminare l'obbligo del rispetto dei contenuti dei gradi di protezione del PRG vigente in quanto già presente come norma di salvaguardia.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Il riferimento ai gradi di protezione definiti dai PRG è transitorio, e l'articolo va in tal senso meglio specificato. Si propone l'integrazione dell'art. 120 al sesto capoverso con la seguente frase: "*..., fino a diversa definizione da parte del PI.*"	Viene proposta l'integrazione dell'art. 120 delle N.T. come da **ALLEGATO "INTEGRAZIONI NORMATIVE"**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
21	9164	27/9/2014	MARTUSCELLI Achille + Altri	22	zona agricola	aree idonee a condizione / zona agricola	Art. 57, 119	Definire l'area della frana c.d. di Chere come area non idonea alla trasformazione urbanistica, in Tav. 3.	ACCOLTA	Si concorda con quanto evidenziato. Il fenomeno franoso si è manifestato con maggiore ampiezza proprio recentemente.	Si propone la modifica della Tav. 3 come da **ALLEGATO n. 12**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				23 / a	-	Ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi.	Art. 90	Togliere la previsione edificabile posta a ridosso della carpenada esistente.	NON ACCOLTA	La previsione grafica contenuta nella Tav. 4.2 è una indicazione strategica che deve trovare puntuale definizione nel P.I o nel Programma Complesso. La previsione dell'ambito di edificazione non significa che comporti l'eliminazione della carpenada esistente che dovrà, anzi, essere quanto più preservata e valorizzata.	-	PARZIALMENTE ACCOLTA La carpenada è individuata quale invariante di natura paesaggistica, che andrà pertanto rispettata nella definizione degli interventi di trasformazione. L'ambito delimitato in tav. 4 ha carattere schematico non conformativo. *Si propone di integrare l'art. 90 per l'ambito b) di Casteldardo come segue: "La progettazione dell'intervento dovrà rispettare le invarianti e fragilità definite dal PATI, le preesistenze storiche e testimoniali, garantendone la fruizione anche paesaggistica, e dovrà inoltre essere sottoposta ...".*
				23 / b	-	Ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi.	Art. 90	Prevedere una simbologia e una norma di tutela della carpenada esistente	ACCOLTA	Si condivide i contenuti dell'osservazione e si propone di inserire la carpenada nella Tav. 4.2 - Invarianti, sotto la voce "elementi lineari di rilevanza testimoniale e paesaggistica - Art. 42 N.T.	Viene proposta la modifica della Tav. 4 come da **ALLEGATO n. 13**	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				23 / c	-	Ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi.	Art. 90	Togliere la previsione edificabile posta a nord dell'ambito lungo la strada di accesso all'abitato, in quanto impedirebbe la visuale sulla torre.	NON ACCOLTA	La previsione è di natura strategica, dovrà essere il P.I. o il Programma complesso che dovranno proporre il migliore assetto di sviluppo per questo ambito, contemplando anche il necessario mantenimento della visuale sulla storica presenza della torre, contenendo le altezze dei fabbricati, etc.		NON ACCOLTA Le finalità di tutela degli elementi storici e paesaggistici sono indicate dall'art. 90 come modificato, cui il PI e gli interventi attuativi dovranno dare adempimento.

Prog.	N. Prot.	Data Present.	Richiedente	Località	Destinazione PRG VIGENTE	Previsione del PATI	Norme Tecniche PATI	Sintesi richiesta osservazione	Parere	Proposta tecnica di controdeduzione	Allegati	Valutazione Comitato Tecnico Provinciale
				24	zona agricola	Area di protezione	Art.84	Ridurre al minimo indispensabile la zona di protezione, senza estenderla oltre la strada del cimitero.	NON ACCOLTA	La previsione mira a preservare questa importanze area di protezione del colle di Trichiana da fenomeni di urbanizzazione. Cosa ancora più importante in prossimità del cimitero.	-	NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
21	9164	27/9/2014	MARTUSCELLI Achille + Altri	25	-	Attività produttiva in zona impropria	Art. 94	Togliere la previsione di attività produttiva da confermare in loc. Busa del Tor, in quanto classificata nel PRG vigente ZTO D/3.	ACCOLTA	L'osservazione propone una migliore rappresentazione dello stato di fatto, va pertanto modificata la tav.4 togliendo l'indicazione di "attività produttiva in zona impropria" e modificano la grafia della urbanizzazione consolidata da residenziale (blu) a produttiva (viola). Detta area va pure censita tra i poli produttivi nella relazione di progetto e nel dimensionamento.	Viene proposta l'integrazione della Tav. 4 come da **ALLEGATO n. 6.** La modifica della Relazione di progetto e del Dimensionamento verranno redatti prima dell'approvazione e sottoposti alla Provincia.	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				26	-	Attività produttiva in zona impropria	Art. 94	Segnalata la presenza di una incongruenza in merito alla presenza di un simbolo di attività produttiva in zona impropria: - in loc. Bivio Reduce, - in loc. Frontin (La Colombera), - in loc. San Felice.	ACCOLTA	L'osservazione propone una migliore rappresentazione dello stato di fatto, va pertanto modificata la tav.4 togliendo l'indicazione di "attività produttiva in zona impropria" e modificano la grafia della urbanizzazione consolidata da residenziale (blu) a produttiva (viola). Dette aree vanno pure censite tra i poli produttivi nella relazione di progetto e nel dimensionamento..	Viene proposta l'integrazione della Tav. 4 come da **ALLEGATI n. 7, 8, 9.** La modifica della Relazione di progetto e del Dimensionamento verranno redatti prima dell'approvazione e sottoposti alla Provincia.	ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.
				27	zona agricola	Poli turistici	Art. 106	Inserire come Poli Turistici: - l'Ostello e casera degli Alpini a Nate, - i Brent de l'Art, - Busa del Tor, - rifugio Pranolz, - l'area di Nareon.	PARZIALMENTE ACCOLTA	Si ritiene condivisibile la proposta relativa alle prime quattro località in quanto caratterizzate dalla presenza di strutture ricettive turistiche oppure luoghi di particolare rilevanza turistica mentre l'ultima località (Nareon) è un aggregato rurale.	Viene proposta la modifica della Tav. 4 come da **ALLEGATI n. 6, 10, 11**	PARZIALMENTE ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.